

Giurisprudenza Bancaria (2023-2025) Nuova serie n. 1

SECONDA PUNTATA

II. DEPOSITI BANCARI*

SOMMARIO: 1. Nozione di deposito bancario. – 1.1. Segue. Differenza tra deposito di denaro e deposito titoli in custodia e amministrazione. – 2. Contratto di deposito bancario. Qualificazione di cliente ai fini di cui all'art. 119 del t.u.b. – 3. Libretto di deposito a risparmio. Efficacia e valore probatorio delle annotazioni. – 4. Blocco cautelativo del libretto di risparmio. – 5. Prelievi da libretto di deposito intestato a minore. Legittimità della condotta della banca. – 6. Certificato di deposito al portatore. Natura e trasferibilità. – 7. Trasferimento di libretto di risparmio presso altra filiale della resistente. – 8. Libretto di risparmio. Decesso del cointestatario e legittimazione alla riscossione della quota da parte dell'altro titolare. – 9. Deposito bancario e libretto di risparmio: legittimazione dei coeredi e liquidazione della quota spettante. – 10. Prescrizione del diritto del depositante alla percezione degli interessi. – 10.1. Segue. Prescrizione del diritto al rimborso di certificati di deposito. – 11. Amministrazione di sostegno e diritto all'estinzione di un libretto di risparmio postale senza l'autorizzazione del giudice tutelare. – 12. Nota bibliografica.

1. Nozione di deposito bancario.

Con riferimento alla contestazione della congruità dell'importo addebitato dal depositario a titolo di "penale" per lo svincolo della som-

* A cura di Gennaro ROTONDO. Si fa presente che sono citate per esteso e con l'indicazione della eventuale sede di pubblicazione solo le pronunce del periodo di riferimento, mentre le decisioni dell'Arbitro Bancario Finanziario sono reperibili nel sito istituzionale (www.arbitrobancariofinanziario.it).

ma, prima che il contratto giungesse alla sua naturale scadenza, ABF, Bari, 3 ottobre 2024, n. 10338, rammenta che il deposito bancario (di cui agli artt. 1834-1836 c.c.) costituisce il principale strumento attraverso cui le banche esercitano la raccolta del risparmio, perseguendo le funzioni fondamentali che ne contraddistinguono l'attività. Si tratta di un contratto reale, di norma, oneroso e per adesione, che soggiace alla disciplina di trasparenza di cui agli artt. 115-120 del t.u.b., con la conseguenza che il negozio deve avere forma scritta. La nozione legislativa del deposito di denaro individua, quali elementi ed effetti essenziali del contratto: il versamento del denaro; l'acquisto da parte della banca della proprietà del denaro depositato; il corrispondente obbligo restitutorio della somma ricevuta a carico del depositario, nella stessa specie monetaria, alla scadenza o a richiesta del depositante (art. 1834, co. 1, c.c.). La banca diviene debitrice nei confronti del depositante per importi esattamente identici a quelli ricevuti, cui vanno aggiunti gli interessi pattuiti. È evidente come a fronte dell'acquisizione di mezzi monetari, la banca assuma nei confronti del cliente un'obbligazione restitutoria, per cui il depositante ha il diritto di riottenere la proprietà del *tantundem eiusdem generis* alla scadenza del termine convenuto, oppure a semplice richiesta, salvo il rispetto dell'eventuale termine di preavviso contrattualmente pattuito o previsto dagli usi.

In base allo scopo perseguito dal depositante e alle modalità di rimborso del capitale, il rapporto può assumere la forma del deposito libero o a vista, oppure a tempo o vincolato. I depositi liberi sono rimborsabili a semplice richiesta del depositante; mentre nei depositi a tempo o vincolati – in cui la finalità di investimento assume un maggiore rilievo – le somme sono inesigibili per un determinato periodo, sicché il ritiro può avvenire solo alla scadenza del termine convenuto (art. 1834, co. 1, c.c.). In quest'ultima ipotesi, sovente il depositario riconosce al depositante un tasso di remunerazione più vantaggioso rispetto a quello minimo di riferimento, a condizione che la somma sia mantenuta in giacenza per l'intero periodo convenuto. La sussistenza di un vincolo temporale non esclude la possibilità, per il depositante, di chiedere il ritiro della somma anche prima del termine concordato, caso in cui, se previsto contrattualmente, l'intermediario applica un tasso d'interesse sostitutivo meno favorevole per il depositante, ovvero una sorta di multa penitenziale conseguente al recesso.

Per approfondimenti si rinvia a *Giur. banc.*, 21, pp. 103 s.; 22, pp. 83 ss.; 23, pp. 111 s.; 24, p. 135; 25, p. 173; 26, p. 71.

1.1. Segue. Differenza tra deposito di denaro e deposito titoli in custodia e amministrazione.

Come ricordato nel paragrafo che precede, i depositi di denaro costituiscono operazioni passive per la banca inerenti all'attività di raccolta, mentre il deposito di titoli in amministrazione si presenta come un servizio bancario accessorio che non realizza un trasferimento della proprietà dal depositante al depositario e risponde a una funzione di conservazione e custodia di quanto depositato. Le due tipologie si differenziano sia per struttura, sia per disciplina e riguardano profili diversi dell'attività delle banche, in particolare il deposito di titoli a custodia o in amministrazione è, dunque, un sottotipo del contratto di deposito bancario, diverso dal contratto di deposito di danaro (così, Trib. Termini Imerese, sez. I, 3 maggio 2023, n. 546, in *De Jure*).

2. Contratto di deposito bancario. Qualificazione di cliente ai fini di cui all'art. 119 del t.u.b.

Secondo Trib. Bari, sez. IV, 20 luglio 2023, n. 3029 (in *De Jure*), ai fini dell'applicazione dell'art. 119 del t.u.b., per "cliente" della banca si intende non solo il possessore del libretto di deposito, ma anche il titolare del rapporto. Difatti, nel caso di contratto di deposito bancario con rilascio di un libretto di deposito a risparmio, deve considerarsi come cliente della banca – avente diritto, quindi, a ricevere per iscritto le comunicazioni complete sullo svolgimento del rapporto – non solo il possessore del libretto, ma anche il soggetto diverso dal titolare del rapporto di deposito che, quale parte del rapporto contrattuale con la banca, ha diritto a ricevere la comunicazione periodica delle operazioni relative al suo svolgimento, senza che possa ritenersi a ciò equipollente la mera annotazione sul titolo.

3. Libretto di deposito a risparmio. Efficacia e valore probatorio delle annotazioni.

In ordine all'efficacia probatoria delle annotazioni nei libretti di deposito, ABF Torino, 14 marzo 2024, n. 3324 e ABF Torino, 14 marzo 2024, n. 3326, rammentano che secondo l'art. 1835 c.c. le annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della banca, fanno piena prova

nei rapporti fra la stessa e il depositario, delineando una presunzione *iuris tantum* di validità delle sole annotazioni che figurano apposte sul libretto per cui è fatta salva la prova contraria. Sul punto, la giurisprudenza ritiene che il libretto bancario di deposito a risparmio, pur non potendosi considerare atto pubblico dotato dell'efficacia probatoria privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., è assistito dallo speciale regime probatorio delineato dall'art. 1835, co. 2, c.c., sicché, ove il documento presenti i requisiti formali minimi della sua identità, fa piena prova non solo delle annotazioni eseguite e sottoscritte dal funzionario, ma anche della provenienza del libretto dalla banca al cui servizio appare addetto l'impiegato, esprimendo tale speciale regime un principio di tutela rafforzata del diritto alla prova predisposto dalla legge a favore del depositario (così Cass., n. 25370/2013 e Cass., n. 14888/2014). Inoltre, l'assenza di evidenze successive all'ultima annotazione presente sul titolo non può essere giustificata dal decorso del termine decennale previsto dall'art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili. È orientamento condiviso dai Collegi ABF che sia irrilevante la normativa in materia di tenuta delle scritture contabili ai fini della conservazione della documentazione contrattuale da parte della banca, atteso che la facoltà di non conservare ulteriormente la documentazione, non può limitare un altrui diritto (così, tra le altre, ABF Roma, n. 20301/2019; Coll. Id., n. 20795/2020).

Per altro verso, ABF Bologna, 7 agosto 2024, n. 9336 richiama l'orientamento prevalente dell'ABF secondo cui, data la natura di titolo causale del libretto a risparmio, è sempre ammessa la prova che un'operazione non annotata sia stata effettivamente compiuta, essendo prevalente il rapporto sottostante (cioè, quello di deposito a risparmio) rispetto alla lettera del titolo (cfr., *ex multis*, Cass., n. 24543/2016; nonché ABF Milano, nn. 36/2016 e 10304/2020). Il Collegio ricorda, altresì, che la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che la banca può fornire la prova che un'operazione non annotata sul libretto sia comunque stata effettuata (come ribadito anche da Cass. n. 13643/2014) poiché la particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 1835, co.2, c.c. si riferisce alle annotazioni che effettivamente figurino apposte sul libretto, senza che ne derivi una presunzione legale assoluta di compimento delle sole operazioni annotate.

In argomento, si rinvia altresì a *Giur. banc.*, 15, pp. 117; 19, p. 111; 21, pp. 104 s.; 22, pp. 83 ss.; 23, pp. 112 ss.; 25, pp. 174 s.; 26, p. 173.

4. Blocco cautelativo del libretto di risparmio.

Secondo ABF Bari, 15 febbraio 2024, n. 1985, l'apposizione di un blocco cautelativo sul libretto di deposito – seppure indotto dalla necessità di svolgere verifiche (ad esempio di “adeguata verifica rafforzata”) – non può prescindere da una preventiva informativa resa al titolare, nel rispetto dei doveri di buona fede e correttezza cui la condotta degli intermediari deve essere sempre improntata nelle relazioni con la clientela, nonché degli obblighi di diligenza qualificata nell'esercizio dell'attività bancaria (in termini, ABF Bari, nn. 4211/2023 e 9468/2023). Ne deriva che l'apposizione di tale blocco cautelativo non può assumere connotati del tutto imprevisi e arbitrari, tali cioè da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai comportamenti usualmente tenuti dall'intermediario e all'assoluta normalità commerciale dei rapporti in atto, abbia confidato nella disponibilità provvista per il tempo pattuito (cfr. Cass., n. 4538/1997; n. 9321/2000).

Nel caso in questione, pur non ravvisandosi gli estremi per qualificare come abusiva l'interruzione dell'operatività del libretto, resasi necessaria per lo svolgimento di accertamenti da parte della banca, il Collegio ritiene che le circostanze configurino una violazione degli obblighi di correttezza, buona fede e diligenza qualificata gravanti sull'intermediario nella gestione del rapporto con il cliente.

5. Prelievi da libretto di deposito intestato a minore. Legittimità della condotta della banca.

Nel periodo di riferimento, ABF Bologna, 8 gennaio 2025, n. 112, si è occupato di una controversia avente ad oggetto la valutazione della legittimità della condotta dell'intermediario per aver consentito al genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minore, in assenza di autorizzazione da parte del giudice tutelare, prelevamenti da un libretto di deposito, intestato al ricorrente, all'epoca minorenni. Il Collegio richiama, anzitutto, il disposto di cui all'art. 320 c.c., che prevede l'operatività disgiunta dei genitori per gli atti di ordinaria amministrazione e l'autorizzazione del giudice tutelare per quelli di straordinaria amministrazione.

Secondo i consolidati orientamenti ABF sul tema, i prelievi dal libretto intestato al minore vengono considerati atti di straordinaria amministrazione che richiedono un'autorizzazione preventiva, anche generica, da parte del giudice. Inoltre, ripetute operazioni di prelievo da un libretto, per somme complessivamente significative, vanno considerati sen-

za dubbio atti di straordinaria amministrazione, che richiedono l'azione congiunta dei genitori, nel rispetto dell'art. 320 c.c. (così, ABF Roma, n. 9893/2021). Tuttavia, anche qualora si trattasse di modici e ripetuti prelievi necessari per il mantenimento e la cura del minore, tali operazioni necessiterebbero comunque di un'autorizzazione preventiva da parte del giudice (in termini, ABF Roma, n. 5116/2013).

6. Certificato di deposito al portatore. Natura e trasferibilità.

Tra le operazioni di deposito bancario, oltre al deposito a risparmio e a quello in conto corrente, esiste anche il “deposito semplice” o “ordinario”, che è caratterizzato dal deposito e dal rimborso della somma in un'unica soluzione, per cui a fronte della consegna del denaro va rilasciato un certificato di deposito. Tale documento richiede la forma scritta, ossia la sottoscrizione da parte dell'emittente o del mandatario all'emissione, quale requisito necessario a pena di nullità per provare il rapporto sottostante, non essendo sufficiente la mera materiale trasmissione del certificato. Pertanto, il certificato di deposito al portatore in sé non è equiparabile a un titolo di credito e, dunque, non può essere trasferito mediante semplice *traditio* (così, nel periodo di riferimento, App. Napoli, sez. VII, 3 ottobre 2023, n. 4155, in *De Jure*). In argomento, si v. altresì *Giur. banc.*, 26, p. 175.

7. Trasferimento di libretto di risparmio presso altra filiale della resistente.

Con riguardo a una domanda di trasferimento di un libretto di risparmio presso altra filiale della banca resistente, ABF Roma, 8 novembre 2024, n. 11720, ha rilevato che la disciplina contenuta negli artt. 126-*quiesdecies* ss. del t.u.b. dispone che il trasferimento di rapporti deve avvenire tra due diversi intermediari e non, come nel caso di specie, tra due filiali della medesima banca. Sul punto, è intervenuto anche ABF Roma, 14 luglio 2023, n. 7366 – in una controversia avente ad oggetto il ritardo nel trasferimento di un libretto di risparmio da una filiale all'altra della resistente – rigettando la richiesta non in ragione della titolarità dei rapporti, ma ritenendo che il libretto di risparmio esorbiti dall'ambito applicativo di tale disciplina (come affermato da ABF, Coll. coord. n. 26297/2019).

Sul tema, v. altresì *Giur. banc.*, 24, p. 141; 26, pp. 184 ss.

8. Libretto di risparmio. Decesso del cointestatario e legittimazione alla riscossione della quota da parte dell'altro titolare.

Ad avviso di Trib. Viterbo, sez. I, 8 agosto 2023, n. 809 (in *De Jure*), la banca deve consentire al cointestatario di disporre pienamente delle somme depositate, anche dopo la morte dell'altro titolare. Difatti, nel caso di deposito bancario intestato a più persone, con facoltà per ciascuna di disporre – anche disgiuntamente – del rapporto, si realizza una solidarietà attiva che sopravvive alla morte di uno dei contitolari. Ne consegue che il cointestatario ha diritto di chiedere, anche dopo la morte dell'altro titolare, l'adempimento dell'intero saldo del deposito, adempimento che libera la banca anche nei confronti degli eredi dell'altro contitolare. Pertanto, non può essere imputata alcuna responsabilità alla banca per violazione del dovere di correttezza, ben potendo il contitolare superstite prelevare e disporre dell'intera somma, con liberazione della banca medesima verso gli eredi dell'altro cointestatario.

Sul tema si è espresso, nel periodo di riferimento, anche ABF Palermo, 10 ottobre 2024, n. 10626, con riguardo a una richiesta di accertamento del diritto a disporre *jure proprio* delle somme depositate su un libretto di risparmio cointestato con una persona deceduta, laddove l'intermediario ha disposto il blocco delle somme giacenti sul libretto a seguito del decesso.

I Collegi territoriali dell'ABF si sono occupati più volte della cointestazione del deposito bancario con potere di compiere disgiuntamente atti dispositivi, allineandosi sostanzialmente all'orientamento di Cass., sez. I, n. 15231/2002. Seguendo tale linea interpretativa, l'ABF osserva che in tali casi ricorre un fenomeno di successione nel contratto per cui, se è prevista la facoltà di firme disgiunte, il cointestatario superstite può continuare ad utilizzare il conto (*ex art. 1854 c.c.*; sul punto v. ABF Napoli, n. 645/2015). Salvo patto contrario, si deve riconoscere piena continuità, anche in seguito alla morte di uno dei cointestatori, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e, quindi, della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote (cfr. ABF Napoli, n. 5741/2013). La banca, invece, deve pretendere il concorso di tutti i cointestatori soltanto qualora le sia notificata una formale opposizione da parte dell'avente diritto (nel periodo di riferimento, ABF Palermo, 5 settembre 2023, n. 8744; in termini, Cass. sez. I, n. 15231/2002; ABF Napoli, nn. 1731 e 3759/2012; 963/2013; ABF Milano, n. 9/2011; ABF Napoli, n. 15127/2018). Infine, i Collegi ABF hanno riconosciuto, altresì, che non è sufficiente la formale opposizione per legittimare l'intermediario ad apporre il blocco alla liquidazione delle somme spettanti a un coin-

testatario superstite, essendo necessaria anche una apposita previsione contrattuale in tal senso (così, ABF Roma, 7 marzo 2024, n. 3003).

Sul punto, si rinvia a *Giur. banc.*, 26, pp. 180 ss.

9. Deposito bancario e libretto di risparmio: legittimazione dei coeredi e liquidazione della quota spettante.

Con riferimento al diritto di uno dei coeredi a ottenere la liquidazione della propria quota ereditaria, ovvero dell'intero saldo del rapporto a prescindere dal rilascio di una quietanza congiunta da parte di tutti gli altri coeredi, l'orientamento dei collegi ABF è consolidato e uniforme.

In continuità con quanto stabilito da ABF, Coll. coord. n. 27252/2018 (che aderisce ai principi sanciti da Cass. n. 24657/2007), l'ABF ritiene che nella fattispecie di successione *mortis causa* di più eredi nei crediti risultanti da un rapporto di deposito bancario si realizzi una situazione giuridica di solidarietà passiva, in forza della quale ciascun coerede può agire singolarmente per ottenere l'adempimento dell'intero credito ereditario, sicché il pagamento compiuto dalla banca al coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti dell'attore (così, ABF Napoli, 9 maggio 2024, n. 5597). Le eventuali liti tra i coeredi sulla determinazione delle rispettive quote vanno risolte tra gli stessi, rimanendovi estraneo il debitore. Va precisato, inoltre, che in questi casi non occorre che il ricorso sia presentato da tutti i coeredi e che, non avendo la decisione ABF valore di cosa giudicata, l'intermediario resistente non può avere, per definizione, alcun interesse a eccepire la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei coeredi. La banca è tenuta, pertanto, a liquidare la quota di pertinenza del singolo coerede anche in mancanza della quietanza degli altri chiamati (cfr. ABF Palermo, 5 settembre 2023, n. 8742).

In applicazione dei principi che precedono, sussiste quindi il diritto del ricorrente di agire singolarmente per ottenere la liquidazione della quota che gli spetta in via successoria, ferma restando ogni valutazione sulla suddivisione e sulla conseguente quantificazione della quota ereditaria. L'ABF precisa altresì che non è tenuto ad accertare la congruità del valore della quota spettante all'erede, trattandosi di attribuzioni di natura divisoria di diritti successori che non rientrano nelle sue competenze. Pertanto, va affermato il diritto del coerede alla liquidazione del saldo attivo risultante dal libretto in proporzione alla quota di ciascun coerede, senza che la mancata sottoscrizione della quietanza da parte degli altri

coeredi possa costituire motivo di rifiuto da parte dell'intermediario (cfr. ABF Palermo, 1 luglio 2024, n. 7633).

Identico principio di diritto viene affermato con riferimento ai libretti di risparmio (v. ABF Napoli, 22 febbraio 2023, n. 1762) poiché la normativa invocata dalla resistente per negare il rimborso delle quote è stata abrogata dal d.m. del 6 giugno 2002 (Coll. Roma, 23 giugno 2023, n. 6478). Questo orientamento, in definitiva, asserisce che, in mancanza di un'espressa opposizione di uno dei coeredi, l'intermediario è tenuto a rimborsare all'erede che ne faccia richiesta la quota di sua spettanza, senza poter opporre la necessità di una specifica quietanza sottoscritta da tutti gli eredi. La banca è tenuta, quindi, a rimborsare le quote ereditarie richieste.

In argomento, nel periodo di riferimento, v.: ABF Napoli, 22 febbraio 2023, n. 1762, cit.; ABF Milano, 25 ottobre 2023, n. 10209; ABF Milano, 5 gennaio 2024, n. 223; ABF Bari, 9 febbraio 2024, n. 1698; ABF Napoli, 4 marzo 2024, n. 2823; ABF Bari, 8 aprile 2024, n. 4216; ABF Bari, 27 maggio 2024, n. 6318; ABF Roma, 4 giugno 2024, n. 6544; ABF Bari, 22 luglio 2024, n. 8515; ABF Palermo, 1° agosto 2024, n. 9267; ABF Roma, 9 settembre 2024, n. 9650; ABF Bari, 3 ottobre 2024, n. 10351; ABF Napoli, 28 novembre 2024, n. 12256; ABF Bologna, 3 dicembre 2024, n. 12470; ABF Bari, 24 dicembre 2024, n. 13232; ABF Palermo, 13 gennaio 2025, n. 296; Id., 26 marzo 2025, n. 3192.

Per approfondimenti, si v. *Giur. banc.*, 24, pp. 146 s.; 25, pp. 186 s.; 26, pp. 180 ss.

10. Prescrizione del diritto del depositante alla percezione degli interessi.

Cass., 23 settembre 2024, n. 25420 (in *Diritto bancario.it*, 13 novembre 2024, con nota di ZERBA) ha ritenuto prescritto il diritto del depositante agli interessi, statuendo che essi soggiacciono al termine di prescrizione quinquennale *ex art.* 2948, n. 4, c.c., a decorrere dal momento della maturazione. La complessa vicenda processuale che dà origine a questa ordinanza concerne tre depositi bancari non collegati a un conto corrente rispetto ai quali sono emerse irregolarità contabili nella tenuta del libretto al momento della richiesta di riscossione delle somme da parte del cliente. La S.C. ha ritenuto fondato il motivo di ricorso della banca sulla base del presupposto che le corti territoriali avevano accomunato erroneamente la prescrizione degli interessi a quella del capitale. In particolare, la Cassazione ha sottolineato che ove il deposito bancario non sia correlato a un conto corrente, gli interessi non sono annotati automaticamente sul libret-

to, potendo la banca provvedervi alla prima occasione utile (tipicamente nel caso di prelievi e versamenti), motivo per cui non vi è una capitalizzazione immediata degli stessi. Circostanza da cui deriva la necessità di distinguerli, ai fini della prescrizione, dal capitale per il quale la prescrizione decorre dal momento della richiesta del depositante. Quanto agli interessi, invece, dato che l'obbligazione relativa è legata a quella principale da un vincolo di accessorietà soltanto nel momento genetico, le sue vicende sono indipendenti da quelle del capitale e dai relativi atti interruttivi. La Corte ne ricava l'applicazione dell'art. 2948, n. 4, c.c. ai sensi del quale gli interessi sono sottoposti a una prescrizione quinquennale, a decorrere dal momento della maturazione.

Sul tema del *dies a quo* e della durata della prescrizione degli interessi sulle somme depositate su un libretto a risparmio, è intervenuto anche ABF, Coll. coord., 2 agosto 2024, n. 9286, chiamato a decidere la questione in assenza di una richiesta di annotazione da parte del depositante e in mancanza di una diversa specifica pattuizione contrattuale tra le parti. Sul tema è opinione prevalente dei Collegi ABF che gli interessi maturati sulle somme depositate si capitalizzino solo su richiesta del depositante, con conseguente annotazione sul libretto di deposito. In difetto di annotazione, quindi, gli interessi non capitalizzati restano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c. Ove, invece, vi sia annotazione sul libretto, gli interessi divengono parte del capitale depositato e sono soggetti allo stesso regime di prescrizione. In quest'ultimo caso, se il deposito è a tempo indeterminato il capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla richiesta di rimborso (in tal senso, *ex multis*, ABF, Roma, nn. 229/2011, 933/2011, 2272/2014; ABF, Milano, n. 6584/2013; ABF, Roma, n. 6849/2019; ABF, Bologna, n. 25275/19; ABF, Napoli, nn. 6728/2019, 9059/2019, 12940/2019; ABF, Napoli, n. 21847/2021). Nei Collegi ABF risulta decisamente minoritaria e risalente, invece, la conclusione opposta secondo cui gli interessi verrebbero capitalizzati anche in assenza di una richiesta di annotazione del ricorrente e a prescindere dal fatto che ciò sia previsto dal contratto, restando dunque soggetti al regime di prescrizione decennale applicabile al capitale, che decorre a partire dalla richiesta di rimborso (in tal senso, ABF Milano, n. 2315/2012; ABF Roma, n. 4566/2013; ABF Milano, n. 1542/2013).

Come accennato, anche la giurisprudenza di merito, con qualche isolata eccezione, applica la prescrizione breve *ex art.* 2948, co. 1, n. 4, c.c., agli interessi maturati sulle somme depositate in assenza di annotazione o di diversa pattuizione contrattuale (tra molti, v. Trib. Verona, 30 dicembre 2015; Trib. Enna, n. 121/2019). Pertanto, Coll. coord., 2 agosto 2024, n. 9286, cit., ha confermato il principio di diritto secondo cui: nel caso

di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall'art. 2948, co. 1, n. 4, c.c., a decorrere dal giorno della loro maturazione (in termini, nel periodo di riferimento, anche ABF Napoli, 22 ottobre 2024, n. 11182).

Per ulteriori approfondimenti si rinvia a *Giur. banc.*, 25, pp. 187 s.; 26, pp. 183 ss.

10.1. Segue. Prescrizione del diritto al rimborso di certificati di deposito.

Con riferimento a una domanda di rimborso di certificati di deposito al portatore, rispetto alla quale la resistente ha eccepito la prescrizione del relativo diritto, ABF Palermo, 5 giugno 2023, n. 5643, afferma che la giurisprudenza di legittimità distingue le ipotesi dei negozi di durata, da quella dei contratti nei quali le parti abbiano apposto un termine di scadenza. Nella prima ipotesi, che ricorre tipicamente per i depositi bancari, l'obbligo restitutorio della banca sorge (salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito. Ne consegue che l'eventuale inerzia non è interpretabile come manifestazione di disinteresse del cliente a far valere il suo diritto, cui possa collegarsi il decorso del termine prescrizionale, ma come mero esercizio di una facoltà. Pertanto, la prescrizione del diritto del depositante a ottenere la restituzione delle somme depositate non inizia a decorrere prima che il cliente abbia richiesto la somma in restituzione, facendo sorgere il corrispondente obbligo della banca (v., tra le altre, Cass., n. 8998/2021; Id. n. 788/2012; Id., n. 20761/2015; Id., n. 14003/2018). Nel secondo caso, la condizione di esigibilità del credito è rappresentata non già dal mero esercizio della facoltà di domandare la restituzione, ma dal decorso del termine di scadenza pattuito, che costituisce *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione del diritto a ottenere il controvalore del titolo (su cui v., in termini, ABF Napoli, n. 5737/2015).

Si v., altresì, a *Giur. banc.*, 25, pp. 187 s.; 26, pp. 187.

11. Amministrazione di sostegno e diritto all'estinzione di un libretto di risparmio postale senza l'autorizzazione del giudice tutelare.

Nella controversia all'esame di ABF Roma, 12 gennaio 2024, n. 593, parte ricorrente, sottoposta ad amministrazione di sostegno, chiede l'e-

stinzione di un libretto di risparmio cointestato con la madre, su richiesta dell'amministratore di sostegno (il padre) e senza richiedere l'autorizzazione del giudice tutelare, con accredito delle somme ivi giacenti sul conto corrente alla stessa intestata. Si tratta chiaramente di una richiesta di condanna ad un *facere* infungibile che i Collegi ABF ritengono inammissibile. Tuttavia, gli stessi asseriscono di potersi pronunciare sulla domanda di accertamento a essa sottesa, relativa alla correttezza del comportamento dell'intermediario (*ex multis*, ABF Roma, n. 15955/2022, ABF Bari, n. 8892/2022). Ne consegue la possibilità di reinterpretare la domanda proposta come volta ad accertare se la parte ricorrente abbia validamente esercitato il proprio diritto alla chiusura del libretto e al trasferimento del saldo e sia stato perciò scorretto il rifiuto opposto dall'intermediario.

In questo caso, nel decreto di nomina, il giudice ha previsto che l'amministratore di sostegno deve aprire un conto corrente e/o libretto bancario o postale intestato alla beneficiaria sul quale appone la propria sottoscrizione e che gestisce in via ordinaria con facoltà di prelievo. L'amministratore può utilizzare mensilmente tutte le somme spettanti alla beneficiaria a titolo previdenziale e assistenziale, per il fabbisogno della predetta e per effettuare i pagamenti necessari. L'operazione richiesta, pertanto, può ricondursi alla gestione ordinaria dei suoi risparmi che rientra tra i poteri dell'amministratore di sostegno. Appare evidente, peraltro, come l'operazione non presenti rischi per la beneficiaria che per contro ottiene la disponibilità dell'importo totale del saldo del libretto prima in cointestazione con la madre, conseguendo così un vantaggio. D'altronde, una volta che la somma sia resa disponibile sul conto corrente si applica il medesimo vincolo della gestione ordinaria che è previsto per le somme depositate sul libretto di cui si chiede l'estinzione. Nel caso di specie, invero, all'amministratore di sostegno risultano conferiti soltanto poteri di ordinaria amministrazione e la richiesta formulata all'intermediario non è qualificabile in termini di atto di straordinaria amministrazione, proprio tenendo conto degli effetti economici dell'operazione richiesta (così ABF Roma, 12 gennaio 2024, n. 593, cit., nonché Cass. n. 7420/2022).

12. Nota bibliografica.

V. ZERBA, *Deposito bancario e termine di prescrizione del diritto agli interessi* (nota a Cass., 23 settembre 2024, n. 25420), in *Diritto bancario.it*, 13 novembre 2024.

III. LE OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE*

SOMMARIO: A) *Conto corrente di corrispondenza*. – 1. Profili qualificatori e disciplina applicabile; in particolare, la “portabilità” del conto. – 2. Limiti all’operare della compensazione legale. – 3. Forma del contratto. – 4. Diritto alla consegna di copia della documentazione. – 5. Modificazioni unilaterali delle condizioni del contratto. – 6. Cointestazione del contratto; questioni successive. – 7. Responsabilità della banca. – 8. Recesso. – B) *Apertura di credito*. – 9. Forma del contratto. – 10. Recesso della banca. – C) *Interessi*. – 11. Determinazione. – 12. Anatocismo. – D) *Profili probatori*. – 13. Estratto conto: approvazione tacita ed effetti. – 14. Obbligo di rendiconto. – 15. Estratti conto ed estratti *ex art.* 102 l. banc. e 50 del t.u.b. – 16. Estratti di scritture contabili. – 17. Estratti e scritture contabili in sede concorsuale. – 18. Estratto conto: efficacia probatoria. – 19. *Segue*: Estratto conto scalare. – 20. Ordine di esibizione delle prove *ex art.* 210 c.p.c. – E) *Profili concorsuali*. – 21. Premessa. – 22. Concordato preventivo: mandato all’incasso e compensazione. – 23. Inefficacia dei pagamenti effettuati o ricevuti successivamente alla dichiarazione di fallimento. – 24. Revocatoria fallimentare. – 24.1. Revocatoria fallimentare dei pagamenti. – 24.2. Revocatoria fallimentare e compensazione. – 24.3. Revocatoria fallimentare delle rimesse. – 24.3.1. Premessa. – 24.3.2. Il vecchio regime: notazioni preliminari. – 24.3.3. Natura solutoria delle rimesse effettuate in costanza del rapporto: rimesse su conto corrente con scoperto. – 24.3.4. *Segue*: Apertura di credito e altre forme di affidamento. – 24.3.5. Tipi di rimesse. – 24.3.6. Saldi di riferimento. – 24.3.7. Il nuovo regime: notazioni preliminari. – 24.3.8. *Segue*: problemi di diritto intertemporale. – 24.3.9 *Segue*: la rilevanza della distinzione fra conto passivo e conto scoperto. – 24.3.10. *Segue*: rimesse revocabili. – 24.3.11. *Segue*: i presupposti della revocabilità. – 24.3.12. *Segue*: art. 70 e rapporti con l’art. 67. – 24.3.13. Oneri probatori. – 24.3.14. Consecuzione di procedure. – 24.3.15. Debito di restituzione. – 24.3.16 Profili processuali. – 24.3.17. Trasferimento dell’azienda bancaria e legittimazione passiva della banca cessionaria. – 25. Nota bibliografica.

A) CONTO CORRENTE DI CORRISPONDENZA

1. Profili qualificatori e disciplina applicabile; in particolare, la “portabilità” del conto.

Nel periodo in rassegna è proseguito il contenzioso relativo alla risarcibilità del danno subito dal correntista a causa del ritardo nella chiusura del rapporto di conto corrente da parte della banca. In un caso nel quale il ritardo era incontestato ed era stato giustificato dalla banca con la necessità di interrompere il rapporto di domiciliazione del servizio

* I §§ 1-12 sono stati curati da Filippo PARRELLA e i §§ 13-24 sono stati curati da Soraya BARATI.

Telepass, ABF Napoli, 21 febbraio 2023, n. 1701 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), nel ritenere tale motivazione non idonea a giustificare il ritardo, ha innanzitutto affermato, in linea con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26297 del 13 dicembre 2019 (ampiamente commentata in *Giur. banc.*, 25, 191 ss.), che la penale prevista dall'art. 126-*septiesdecies* del t.u.b. per il ritardo nella chiusura del conto di pagamento non è applicabile al contratto di conto corrente bancario in ragione delle diversità strutturali e disciplinari fra le due tipologie di conto (quelle strutturali riconducibili al fatto che la provvista del conto di pagamento, stipulabile anche dagli istituti di moneta elettronica e dagli istituti di pagamento, non può mai formarsi attraverso contratti di deposito bancario o di apertura di credito bancario; quelle disciplinari individuabili nella non congruità di una penale commisurata dall'art. 126-*septiesdecies* del t.u.b. alle giacenze di un conto alimentabile attraverso depositi di denaro la cui proprietà si trasferisce alla banca); quindi, ha ritenuto di dover comunque condannare la banca al risarcimento del danno, essendo evincibile un diritto del cliente ad «una chiusura tempestiva e agevole del proprio conto corrente» dall'art. 1855 c.c., ai sensi del quale per le operazioni regolate in conto corrente ciascuna delle parti può recedere dal contratto con un preavviso di quindici giorni, e dall'art. 120-*bis* del t.u.b., ai sensi del quale il cliente ha il diritto di recedere in ogni momento da un contratto a tempo indeterminato senza penalità e spese.

Oltre al Collegio di Napoli, si sono uniformati alla menzionata decisione del Collegio di Coordinamento, ABF Roma, 26 maggio 2023, n. 5286 (in *arbitrobancariofinanziario.it*); ABF Bologna, 24 febbraio 2023, n. 1898 (*ivi*); ABF Bologna, 24 febbraio 2023, n. 1915 (*ivi*); ABF Milano, 28 aprile 2023, n. 4014 (*ivi*), e ABF Milano, 30 marzo 2023, n. 3149 (*ivi*). Di diverso avviso è stato, invece, ABF Torino, 22 marzo 2023, n. 2828 (*ivi*), il quale ha ritenuto applicabile la penale di cui all'art. 126-*septiesdecies* del t.u.b. anche al conto corrente bancario, inteso come una delle possibili “forme” del conto di pagamento e nella prospettiva di una salvaguardia effettiva degli interessi della clientela e del conseguente incremento del livello di concorrenzialità del mercato. La questione è quindi tornata di nuovo al Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 25 del 2 gennaio 2024 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 571), ha modificato il proprio precedente orientamento affermando, d'accordo con il Collegio di Torino, che il conto corrente bancario rientra nella nozione di conto di pagamento dettata dall'art. 2, n. 3, della direttiva 2014/92/UE («un conto detenuto in nome di uno o più consumatori usato per l'esecuzione delle operazioni pagamento»), della definizione di “operazione di pagamento” dettata dal successivo n. 5 («l'atto, disposto dal pagatore o

dal beneficiario, di depositare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da ogni obbligazione sottostante tra il pagatore e il beneficiario»), e del considerando 12 della medesima direttiva, da cui si evince una concezione funzionalistica del conto di pagamento suscettibile di essere svolta anche dal conto corrente bancario.

2. Limiti all'operare della compensazione legale.

Una banca, nell'escutere la fideiussione prestata da una propria cliente a garanzia di un debito di una società, si rivale in via di autotutela sul saldo di un conto corrente che tale cliente aveva cointestato con la sorella nonché sul ricavato della vendita forzata di titoli obbligazionari presenti in un dossier anch'esso cointestato con la sorella. Quest'ultima fa quindi causa alla banca e la vicenda arriva dinanzi alla Corte di Cassazione che, con sentenza 14 aprile 2023, n. 10024 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 797), ha posto due principi secondo i quali:

a) le norme dettate dagli artt. 1853 e 1854 c.c. – ai sensi delle quali, rispettivamente, la compensazione dei saldi attivi e passivi di conti correnti diversi anche non ancora chiusi e la solidarietà fra i contestatari del conti stessi dal lato sia attivo che passivo – riguardano esclusivamente i rapporti fra i cointestatari e la banca e non operano, pertanto, rispetto ai rapporti che ciascun cointestatario intrattenga singolarmente con la banca; pertanto, rimane fermo il principio dell'efficacia pro quota dell'eccezione di compensazione nelle obbligazioni solidali (art. 1302, co. 2, c.c.), con l'effetto che la banca, in mancanza di una previsione contrattuale derogatoria di tale principio, non avrebbe potuto compensare il credito vantato nei confronti della fideiubente oltre la quota del saldo del conto corrente cointestato spettante alla medesima fideiubente;

b) la compensazione prevista dal citato art. 1853 c.c. si realizza mediante l'annotazione nel conto passivo del saldo attivo di un altro conto e non legittima anche il trasferimento da un conto titoli previo smobilizzo degli stessi.

3. Forma del contratto.

Nel periodo in rassegna Cass., 12 ottobre 2023, n. 28500 (ord.) (in *One legale*), e Cass., 29 febbraio 2024, n. 5458 (ord.) (*ivi*), aderendo all'insegnamento espresso da Cass., SS.UU., 16 gennaio 2018, n. 898 (in *Giur. banc.*, 25, 197), se pur con riferimento ai contratti di investimento

disciplinati dall'art. 23 t.u.f., hanno affermato che ai fini del rispetto del requisito della forma scritta richiesto per la validità dei contratti bancari dall'art. 117 del t.u.b. è sufficiente la sottoscrizione del solo cliente, purché il contratto sia redatto per iscritto e una copia ne sia consegnata al cliente, potendo il consenso dell'intermediario desumersi anche da comportamenti concludenti (individuabili nel fatto di avere dato corso al rapporto conformemente alle condizioni contrattuali), dovendosi tale requisito intendersi in senso non strutturale ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione del risparmiatore assunta dalla norma. Si tratta, ormai, di un orientamento tralatizio della Corte di legittimità, su cui v. anche *Giur. banc.*, 26, 198 ss.

A tale orientamento si sono uniformate, presso la giurisprudenza di merito, App. Ancona, 8 aprile 2024, n. 550 (in *One legale*) e App. Napoli, 14 luglio 2023, n. 3392 (*ivi*), finendo tuttavia col dichiarare la nullità del contratto di conto corrente per non avere la banca fornito la prova della consegna al cliente di un esemplare del contratto contenente le condizioni economiche definitive (esemplare da tenere distinto dal testo contrattuale messo a disposizione prima della conclusione del contratto). Più in dettaglio, la Corte partenopea ha ritenuto a tal fine insufficiente la presenza nel contratto sottoscritto dal cliente di una clausola con cui il medesimo dava atto dell'avvenuta consegna dello stesso, elevandola ad elemento costitutivo della fattispecie negoziale e considerato che nelle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari si prevede (sez. III, par. 2) che «*la consegna è attestata mediante apposita sottoscrizione del cliente, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dall'intermediario*».

4. Diritto alla consegna di copia della documentazione.

Cass., 28 marzo 2025, n. 8173 (*ivi*), ha ribadito che l'art. 119 del t.u.b. attribuisce al cliente un diritto potestativo di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione afferente alla costituzione e all'esecuzione del contratto quale diritto sostanziale indipendente dall'eventuale interesse a valersene in giudizio e, sulla base di tale principio, ha cassato la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma aveva ritenuto legittimo il rifiuto della banca sia perché il cliente non aveva corrisposto i diritti di copia sia anche perché la trasformazione della documentazione cartacea nel formato elettronico implicava un *facere* non passibile di consegna. Quanto alla prima argomentazione, la Corte Suprema ha

affermato che l'addebito al cliente del costo della riproduzione della documentazione non si pone in termini di sinallagmaticità con il diritto del cliente alla consegna delle copie, con conseguente obbligo della banca di provvedervi anche in base al principio di buona fede. Quanto alla seconda argomentazione, la Corte ha rilevato che l'art. 119 del t.u.b. attribuisce al cliente un diritto al "dato", quale che sia il supporto ove esso è contenuto, senza che, pertanto, la trasposizione del dato su un supporto informatico possa trasformare l'obbligo di consegna in un *facere*.

In tema, Cass., 8 aprile 2024, n. 9214 (ord.) (*ivi*), ha affermato che il diritto alla consegna di copia della documentazione può essere esercitato dal cliente anche per la prima volta in corso di causa con l'istanza di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., purché il cliente ne abbia fatto precedentemente richiesta alla banca (non necessariamente in via stragiudiziale) e quest'ultima l'abbia senza giustificazione ignorata nei successivi novanta giorni.

5. Modificazioni unilaterali delle condizioni del contratto.

Nelle puntate precedenti della presente *Rassegna* si era dato conto dei diversi orientamenti manifestatisi in seno all'Arbitro Bancario Finanziario sulla possibilità per la banca di applicare il procedimento di modificazione unilaterale del contratto previsto dall'art. 118 del t.u.b. al fine di introdurre una voce di costo precedentemente indicata "pari a zero" (v., da ultimo, *Giur. banc.*, 26, 203 s.). Sul tema, ABF Palermo, 11 gennaio 2023, n. 191 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), discostandosi dall'orientamento prevalente dell'Arbitro, ha ritenuto legittimo il ricorso al suddetto procedimento in quanto «*il fatto che una voce di costo sia prevista in contratto, ancorché pari a zero, implica che detta voce di costo sia stata valutata come astrattamente remunerabile dall'intermediario, a maggior ragione nei contratti a tempo indeterminato*»; ma subito dopo è intervenuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro, affermando, con decisione 3 luglio 2023, n. 6781 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), che per valutare la legittimità del ricorso al procedimento di cui al citato art. 18 del t.u.b. occorre guardare al concreto assetto di interessi individuato dalle parti nel singolo regolamento contrattuale e che, pertanto, «*ove la valorizzazione a zero di un costo sia indicativa di un servizio non fornito dall'intermediario, la relativa modifica unilaterale ex art. 118 t.u.b. equivale all'inserimento di una nuova clausola originariamente non prevista dal contratto*». In applicazione di tale principio il Collegio ha così ritenuto, nel caso di specie, che la clausola con l'indicazione di

un costo superiore a zero non potesse essere introdotta validamente con il procedimento di modificazione unilaterale del contratto.

Proprio avendo riguardo al concreto assetto di interessi, ABF Milano, 23 ottobre 2023, n. 10151 (*ivi*), ha ritenuto legittimo l'inserimento di un canone mensile per la tenuta del conto corrente che per l'innanzi era gratuita, dovendosi in questo caso escludere in radice la possibilità di considerare la valorizzazione a zero del canone come indicativa di un servizio non fornito dalla banca.

6. Cointestazione del contratto; questioni successorie.

A) ABF Napoli, 9 marzo 2023, n. 2355 (*ivi*), ha accolto il ricorso di una correntista alla quale la banca aveva negato il diritto di recedere individualmente da un contratto di conto corrente a firme disgiunte cointestato con il coniuge da cui si era recentemente separata. Nel ricorso la correntista aveva affermato di non poter estinguere il conto corrente in quanto le somme ivi depositate erano tutte di pertinenza del marito e su di esso confluivano, inoltre, i pagamenti dell'Inps sempre in favore del marito. Il Collegio di Napoli ha motivato la propria decisione rilevando che, conformemente ai precedenti dell'Arbitro (su cui v. *Giur. banc.*, 26, 206 s.), la solidarietà prevista dall'art. 1854 c.c. non implica necessariamente l'indivisibilità delle obbligazioni e riconoscendo quindi il diritto del concreditore solidale di recedere singolarmente dal rapporto, ai sensi dell'art. 1855 c.c., con l'effetto di lasciare l'altro cointestatario come titolare esclusivo del conto corrente. Nel senso che il recesso del singolo cointestatario non implichi la chiusura del conto corrente si sono espressi anche ABF Bologna, 2023, n. 9786 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), e ABF Roma, 16 febbraio 2024, n. 2119 (*ivi*).

B) La *vexata quaestio* relativa alla sussistenza o meno del diritto di un coerede di esigere individualmente dalla banca il pagamento della parte del saldo del conto corrente del *de cuius* corrispondente alla propria quota di eredità è stata affrontata da ABF Milano, 15 febbraio 2023, n. 1426 (*ivi*), ove un'ampia disamina dei contrapposti orientamenti in materia, già per altro ampiamente descritti nella precedente puntata della presente *Rassegna* (in *Giur. banc.*, 26, 208 ss.), cui, pertanto, si rinvia. Il Collegio di Milano, analizzando, in particolare, una fattispecie nella quale la richiesta di un erede di ottenere la propria quota del saldo era stata contestata dagli altri eredi, ha affermato che non può dirsi appagante né la soluzione che privilegi il diritto dell'erede che per primo abbia manifestato alla banca la volontà di ottenere il pagamento della propria

quota a prescindere dal comportamento degli altri eredi né quella che privilegia la successiva contestazione di questi ultimi, in assenza di una clausola contrattuale con cui si introduca il regime congiuntivo in caso di loro opposizione. Rilevato, poi, che la potenziale controversia fra i coeredi può incidere anche sul rapporto con la banca, la quale può avere interesse a coinvolgere tutti gli eredi nell'accertamento delle proprie obbligazioni onde non correre il rischio di dover ripetere le somme in caso di pagamento errato (come affermato anche da Cass., SS.UU., 28 novembre 2007, n. 24657), il Collegio, nel rilevare che la procedura arbitrale non contempla la possibilità di integrare il contraddittorio nei confronti dei coeredi, ha salomonicamente affermato la propria incompetenza a decidere il ricorso.

Nel periodo in rassegna si segnala, comunque, che ABF Bologna, 13 aprile 2023, n. 3559 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), e ABF Palermo, 26 marzo 2025, n. 3192 (*ivi*), hanno riconosciuto il diritto del singolo erede alla liquidazione della quota di propria spettanza senza che la banca potesse invocare il litisconsorzio necessario degli altri eredi né esigere una quietanza congiunta di tutti gli eredi, stante l'assenza, nelle fattispecie esaminate, di una contestazione di questi ultimi.

7. Responsabilità della banca.

Nel periodo in rassegna Cass., 12 giugno 2023, n. 16555 (in *One legale*), ha affrontato la questione della responsabilità della banca negoziatrice per le informazioni rilasciate a due società clienti in merito alla regolarità di assegni circolari caduti in protesto che le stesse avevano ricevuto in pagamento del prezzo della loro merce. La banca si era difesa con successo nei gradi di merito del giudizio rilevando di avere acquisito telefonicamente il “bene emissione” che in seguito si è verificato esser stato rilasciato da un soggetto diverso dalla banca emittente mediante deviazione della sua linea telefonica. Al riguardo, la Corte ha osservato che la condotta della banca deve essere valutata in base ai principi in materia di mandato, così come previsto per il “benefondi”, e che, di conseguenza, l'acquisizione per telefono delle informazioni sulla corretta emissione degli assegni, se pur risponde ad una prassi ragionevole del sistema bancario, può tuttavia non essere sufficiente al fine di far escludere la responsabilità della banca ove dalle circostanze concrete si desuma la sussistenza di un dovere di questa di effettuare ulteriori verifiche. Nel caso di specie la Corte Suprema ha cassato la sentenza di secondo grado in quanto dalle prove testimoniali era emerso che l'interlocutore

telefonico aveva affermato che gli assegni circolari erano stati emessi in giornata laddove essi recavano invece la data di alcuni giorni prima. Tale circostanza avrebbe dovuto insospettire il cassiere, imponendogli di effettuare ulteriori verifiche prima di rilasciare il “bene emissione” sui cui il cliente ha riposto il proprio affidamento inducendosi a consegnare la merce al sedicente acquirente.

Con riguardo, poi, ai criteri di valutazione della responsabilità della banca nel caso in cui il pagamento di un bonifico domiciliato sia pervenuto a persona diversa dall'effettivo beneficiario, Cass., 7 novembre 2023, n. 30932 (*ivi*), Cass., 13 novembre 2023, n. 31489 (*ivi*), e Cass., 4 gennaio 2024, n. 209 (*ivi*), hanno fatto proprio, in merito ad una stessa vicenda, il principio espresso da Cass., SS.UU., 21 maggio 2018, n. 12477, secondo cui la responsabilità della banca negoziatrice ha carattere contrattuale da contatto sociale e deve essere, pertanto, valutata alla stregua del criterio della diligenza professionale, con la conseguenza che tale responsabilità non sorge in ogni caso in cui il pagamento giunga a persona diversa dall'effettivo beneficiario, ma richiede un errore imputabile alla banca nell'identificazione del prenditore (conformemente agli approdi ultimi della giurisprudenza in tema di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dal beneficiario). Sulla base di tale principio la Corte ha quindi ritenuto corretto il comportamento di Poste Italiane che aveva effettuato il pagamento a mani di persona munita sia di un documento d'identità la cui regolarità era stata verificata attraverso un'apposita procedura di *back office* (Oracolo), sia anche del codice fiscale e della *password* per l'incasso fornita dall'ordinante. La Corte ha poi escluso che potesse esservi una responsabilità della banca negoziatrice per non avere identificato il prenditore con un secondo documento d'identità. Collocandosi nel solco della giurisprudenza pregressa (su cui v. *Giur. banc.*, 26, 214 s.), essa ha rilevato, infatti, che la raccomandazione contenuta nella circolare Abi del 7 maggio 2001, di identificare il prenditore con due documenti d'identità, è priva di valore precettivo e contrasta con le disposizioni di legge sull'efficacia certificativa dei singoli documenti d'identità.

In un'altra vicenda un cliente cui non era pervenuto il pagamento di un'indennità assicurativa ha agito in giudizio contro la banca che aveva accreditato il bonifico dell'assicuratore sul conto di un altro soggetto non legittimato senza accorgersi della non corrispondenza dell'iban al nominativo del beneficiario. Condannata sia in primo che in secondo grado, la banca ha proposto ricorso per cassazione che è stato rigettato da Cass., 25 giugno 2024, n. 17415 (in *One legale*), sul presupposto che, sebbene la banca andasse esente da responsabilità in caso di errata indicazione dell'i-

ban da parte del pagatore, ai sensi dell'art. 24, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (dichiarato applicabile tanto alla banca del pagatore quanto alla banca del beneficiario da Corte Giust. (UE), 21 marzo 2019, causa C-245/2018), tuttavia, tale norma non esclude anche il dovere della banca di adoperarsi secondo buona fede per assicurare il buon fine dell'operazione di pagamento ogni qual volta essa abbia la consapevolezza della non corrispondenza dell'iban al nominativo del beneficiario, come specificato nel provvedimento della Banca d'Italia del 5 luglio 2011 vigente all'epoca dei fatti. Nel caso di specie, per effetto dell'errata indicazione dell'iban il bonifico era stato accreditato presso una banca di cui il beneficiario effettivo non era correntista; di conseguenza, occorre valutare la condotta di tale banca in base al paradigma della responsabilità contrattuale da contatto sociale, emergendo, al riguardo, che questa non aveva fornito alcuna indicazione delle cautele adottate al fine di consentire al legittimo beneficiario di recuperare la somma indebitamente pervenuta ad un terzo soggetto, laddove avrebbe invece potuto accreditare il bonifico con riserva in attesa di chiedere conferma alla banca dell'ordinante o anche comunicare al legittimo beneficiario il nominativo dell'*accipiens*, atteso che la tutela della *privacy* deve cedere di fronte all'interesse della persona lesa di difendere in giudizio i propri diritti.

Il tema del pagamento del bonifico ad un soggetto diverso dal suo effettivo beneficiario è stato affrontato anche dall'ABF in relazione a una fattispecie di *Business Email Compromise* (BEC). Ignoti avevano intercettato la mail di un fornitore indirizzata al committente e contenente una fattura da pagare, sostituendola con altra mail alla quale veniva allegata una fattura in tutto identica tranne che per la variazione dell'Iban che poi il committente ha inserito nell'ordine di bonifico impartito alla propria banca. Sollecitato dal fornitore ad effettuare il pagamento, il committente si avvedeva della truffa subita e si rivolgeva quindi all'Arbitro per avere il rimborso della somma dalla propria banca o dalla banca dell'*accipiens*. ABF Bari, 3 febbraio 2023, n. 1090 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), ha rigettato il ricorso richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162 del 12 gennaio 2017, secondo cui il citato art. 24, d.lgs. n. 11/2010, contempla un esonero legale da responsabilità di entrambe le banche coinvolte nell'operazione di bonifico ove l'identificativo unico fornito dal pagatore sia inesatto, e rilevando, inoltre, che in un caso del genere il ricorrente avrebbe se mai potuto chiedere il risarcimento del danno ove ne fossero ricorsi i presupposti. Sulla stessa scia di quest'ultima decisione arbitrale si è posta Cass., 29 luglio 2024, n. 21105 (in *One legale*), ove pure un richiamo, in motivazione, alla citata decisione del Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 162/2017.

La banca dell'*accipiens* è stata invece condannata da ABF Bologna, 26 gennaio 2023, n. 812 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), a risarcire il danno al legittimo beneficiario del bonifico per non avere fornito la dovuta cooperazione nell'indicare tempestivamente a quest'ultimo il nominativo dell'*accipiens*, così riducendo la possibilità, se pur ridotta, di recuperare dal medesimo le somme illecitamente incassate. L'Arbitro ha quindi stimato equitativamente il danno in una misura pari a circa il 20% dell'importo del bonifico.

In tema di *phishing*, Cass., 12 febbraio 2024, n. 3780 (in *Resp. civ. prev.*, 2024, 842), ha confermato la decisione con cui il giudice di secondo grado aveva ritenuto la banca responsabile nei confronti del cliente al quale erano state fraudolentemente sottratte le credenziali di accesso al proprio conto corrente. Nel caso di specie il cliente aveva ricevuto una *mail* proveniente apparentemente dalla propria banca, con la quale veniva invitato ad accedere al conto mediante un *link* per effettuare il cambio della *password*, accorgendosi subito dopo l'accesso del compimento di un'operazione che non aveva autorizzato. La Corte ha ribadito il principio secondo il quale l'utilizzazione illecita dei codici di accesso ai conti rientra nel rischio d'impresa del prestatore dei servizi di pagamento sul quale ricade, pertanto, l'onere di provare l'estraneità del fatto causativo del danno alla propria sfera di azione e di controllo. Nel giudizio, tuttavia, l'istituto di pagamento non aveva fornito alcuna prova delle misure adottate per prevenire o ridurre l'uso fraudolento dei sistemi elettronici di pagamento, quali, per esempio, l'invio al titolare del conto di appositi *alert* di conferma di ogni singola operazione.

Sempre in tema di operazioni disconosciute, il cliente ha agito contro la propria banca per il risarcimento del danno subito per operazioni di ricarica di carte prepagate e di un'utenza telefonica effettuate nell'arco di alcuni giorni accedendo al proprio conto attraverso un computer installato nella propria abitazione e tuttavia rottamato prima dell'inizio delle operazioni peritali. La domanda risarcitoria è stata accolta in primo grado nella misura del 70%, mentre in secondo grado è stata rigettata in quanto il cliente non aveva provato che i pagamenti elettronici non erano stati da lui autorizzati. Cass., 15 maggio 2023, n. 13204 (in *One le-gale*), nel riaffermare che è ragionevole far ricadere nell'area del rischio professionale la possibilità di un'utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto il giudice dell'appello avrebbe violato la regola di riparto dell'onere della prova nelle obbligazioni contrattuali, addossando al cliente l'onere di provare la diligenza

nell'utilizzazione del sistema anziché far gravare sulla banca l'onere di provare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente.

In altra vicenda Cass., 13 marzo 2023, n. 7214 (*ivi*), ha invece ritenuto inammissibile il ricorso proposto dal cliente avverso la sentenza con cui il giudice del merito aveva escluso la responsabilità della banca per un ordine di bonifico asseritamente impartito da terzi, avendo la banca provato mediante presunzioni che l'ordine era stato impartito accedendo al conto con le credenziali (*user id*, *password* e *pin*) assegnate al cliente, previa loro illecita captazione.

8. Recesso.

Nel periodo in rassegna si è posta la questione se sia legittima la decisione della banca di recedere con effetto immediato dal contratto di conto corrente quando il correntista non sia collaborativo di fronte alla richiesta di informazioni e di documentazione che la banca gli rivolge per ottemperare ai propri obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dalla disciplina in materia di contrasto del riciclaggio del denaro di provenienza illecita. ABF Napoli, 28 aprile 2023, n. 4138 (in *arbitro-bancariofinanziario.it*), sia ABF Roma, 15 luglio 2024, n. 8292 (*ivi*), hanno censurato la condotta della banca pur ritenendo astrattamente legittimo il recesso in tronco ai sensi dell'art. 42, co. 1, d.lgs. 231/2007, che impone alla banca di astenersi dall'instaurare, eseguire o proseguire un rapporto qualora sia oggettivamente impossibile effettuare l'adeguata verifica della clientela. In particolare, il Collegio di Napoli ha affermato che la banca aveva indebitamente trattenuto sul conto corrente i fondi di cui il cliente non aveva giustificato la provenienza, rilevando che il citato decreto legislativo n. 231/2007 non attribuisce all'intermediario un diritto di ritenzione delle somme né il diritto di rifiutare la restituzione delle stesse al formale avente diritto; pertanto, il procedimento si è chiuso con la condanna della banca alla restituzione delle somme depositate nel conto corrente. Il Collegio di Roma, a sua volta, ha accertato che il recesso della banca era stato effettuato con modalità non conformi al principio di correttezza e buona fede, in quanto essa non aveva provato le comunicazioni inviate al cliente e rimaste ipoteticamente inevase né le ragioni che avrebbero fatto venire meno il rapporto fiduciario, al di là dell'astratta allegazione di una condotta non collaborativa del cliente.

In tema, Trib. Milano, 24 maggio 2023 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, II, 906), ha affermato che dall'obbligo di segnalare le operazioni sospette all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) non sorge anche un

dovere in capo alla banca di interrompere il rapporto di conto corrente con il cliente in presenza di tali operazioni, poiché la disciplina antiriciclaggio non ha natura integrativa contrattuale ma assolve esclusivamente ad una valenza pubblicistica volta a prevenire l'ingresso nel sistema legale di risorse di origine criminosa e a preservare la stabilità, la concorrenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari.

B) APERTURA DI CREDITO

9. Forma del contratto.

Nel periodo in rassegna Cass., 29 febbraio 2024, n. 5364 (in *One legale*), ha aderito all'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, ai fini della prova dell'esistenza dell'apertura di credito, incombenza sul correntista che richiede la restituzione di somme indebitamente pagate a vario titolo, non occorre la produzione in giudizio di uno specifico contratto stipulato in forma scritta a pena di nullità ogni qualvolta l'apertura di credito sia comunque prevista e disciplinata all'interno del contratto di conto corrente; ciò anche indipendentemente da una specifica allegazione del correntista circa la stipulazione del contratto di apertura di credito, costituendo tale allegazione oggetto di un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice del merito, anche per la prima volta in grado di appello. In senso conforme si veda, fra le altre, Cass., 3 luglio 2024, n. 18230 (ord.) (*ivi*).

In materia di onere probatorio Cass., 22 dicembre 2023, n. 35881 (ord.) (*ivi*), riprendendo la nota distinzione fra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie della provvista elaborata da Cass., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418, al fine di affermare che il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi di cui all'art. 1194, co. 2, c.c. (secondo cui il pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria, ha statuito che nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito è onere del cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti e si dolga della errata applicazione del predetto criterio di imputazione provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, non solo che il conto sia affidato, ma anche che le rimesse sul medesimo eccedevano il limite dell'affidamento, che quindi pure deve essere allegato e dimostrato.

Anche nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione del credito per decorso del termine decennale dalle date delle singole rimesse grava comunque sul cliente l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse in quanto oggetto di una sua controeccezione (in senso lato), come ribadito, anche nel periodo in rassegna, da Cass., 15 dicembre 2023, n. 35189 (ord.) (*ivi*).

Con quest'ultima decisione la Corte di Cassazione ha poi cassato il capo della sentenza impugnata con cui si era addossato al correntista l'onere di dimostrare documentalmente il contratto di apertura di credito pur in presenza di elementi di fatto idonei a provarne l'esistenza. Accogliendo il ricorso del correntista la Corte ha affermato, infatti, che il requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 del t.u.b. opera soltanto a beneficio del cliente e non può, pertanto, essere posto a fondamento di una decisione a lui contraria. Non osta a tale conclusione la circostanza che la suddetta nullità sia rilevabile d'ufficio, ai sensi dell'art. 127 del t.u.b., quando alla rilevazione officiosa del vizio di nullità da parte del giudice non abbia fatto seguito la manifestazione da parte del cliente della volontà di avvalersene, dovendo operare comunque il principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato. Nella medesima direzione, Cass., 24 gennaio 2024, n. 2338 (ord.) (*ivi*), ha cassato la decisione con cui il giudice dell'appello aveva rilevato d'ufficio la nullità del contratto di apertura di credito per difetto della forma scritta, avendo invece il correntista interesse a valersene, provando la sua esistenza con altri mezzi, al fine di dimostrare la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente e di poter così beneficiare del più favorevole termine di prescrizione (dalla data di cessazione del rapporto) per l'esercizio dell'azione di ripetizione degli addebiti ritenuti illegittimi.

A maggior ragione deve ammettersi la prova *per facta concludentia* dell'esistenza di un'apertura di credito stipulata anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992, con cui è stato introdotto il requisito della forma scritta *ad substantiam* per i contratti bancari, come hanno affermato Cass., 14 dicembre 2013, n. 34997 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 777, con nota di DI GIROLAMO), e Cass., 13 giugno 2024, n. 16445 (ord.) (in *One legale*). In applicazione di tali principi App. Roma, 6 novembre 2023, n. 7103 (*ivi*), ha rinvenuto indicativi della sussistenza di un'apertura di credito *per facta concludentia* gli estratti conto da cui risultava l'esistenza di un fido e l'addebito di "spese gestione affidamenti", nonché l'assenza di sconfinamenti dall'applicazione costante di un unico tasso debitore.

10. Recesso della banca.

È ormai tralattizio l'orientamento della giurisprudenza secondo cui il diritto della banca di recedere *ad nutum* dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, nel caso in cui il cliente non abbia sconfinato dall'affidamento, incontri il limite, derivante da un'interpretazione del contratto secondo buona fede, rappresentato dalla necessità che esso non assuma in concreto connotati del tutto imprevedibili ed arbitrari, sì da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca e all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Nel periodo in rassegna ha fatto applicazione di tale principio Cass., 3 luglio 2024, n. 18229 (ord.) (*ivi*), non accogliendo il ricorso proposto da una società correntista avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia che aveva totalmente riformato la decisione di primo grado con cui la banca era stata condannata a ripristinare due rapporti di apertura di credito, uno dei quali ipotecario, nonché a cancellare le segnalazioni inviate alla Centrale dei Rischi e a risarcire alla società il danno conseguente all'interruzione di tali rapporti. Sebbene la Corte di Cassazione abbia ritenuto inammissibile il ricorso, dalla motivazione si evince comunque che la Corte d'Appello lagunare aveva correttamente vagliato la condotta della banca alla stregua del principio di buona fede, non ritenendolo violato in considerazione del fatto che la banca aveva concesso un termine di quaranta giorni per la restituzione delle somme utilizzate nonché alla luce delle circostanze in atti da cui emergeva sia uno stato di deterioramento del grado di affidabilità della società correntista, comprovato anche dalla richiesta della banca di predisposizione di un piano di rientro, sia anche l'anomalia rappresentata dal fatto che tale società, pur non avendo sconfinato, da lungo tempo non provvedeva più a ripristinare neppure parzialmente la provvista, così segnalando un indice di potenziale difficoltà nel rimborsare il credito concesso.

Si deve, poi, dare conto della posizione assunta dalla Corte di Cassazione in merito alla sorte dei contratti di finanziamento intermediati da un soggetto non iscritto nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. La questione è stata sottoposta alla Corte attraverso un'ordinanza di rinvio pregiudiziale con cui la Corte d'Appello di Firenze le aveva rimesso, ai sensi dell'art. 363-*bis* c.p.c., il quesito di diritto se l'apertura di credito utilizzabile mediante una carta *revolving* a tempo indeterminato potesse essere commercializzata da una società non iscritta all'albo e, nel caso negativo, se tale vizio determinasse la nullità del contratto ai sensi

dell'art. 2418 c.c. Al riguardo, Cass., 13 maggio 2025, n. 12838 (in *dirittobancario.it*), dopo aver ritenuto che la riserva dell'attività di agenzia in attività finanziaria includesse la distribuzione delle carte di credito da parte di un fornitore di beni e servizi convenzionato con l'intermediario ma non iscritto nell'elenco allora istituito presso l'UIC (ai sensi del d.lgs. n. 374/1999 e del d.m. n. 485/2001), ha affermato che tale regime di riserva (ora previsto in favore degli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco istituito presso l'OAM, ai sensi dell'art. 128-*quater* del t.u.b., introdotto dal d.lgs. n. 241/2010), integra un requisito per lo svolgimento dell'attività distributiva imposto da una norma imperativa che, pur non attenendo alla struttura e al contenuto del negozio, esplica effetti anche sul piano civilistico in quanto risulta *«preordinata alla tutela di rilevanti interessi pubblici e generali, attinenti, in particolare, alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico interno, nonché alla tutela dei consumatori, potenzialmente esposti dalla inosservanza della disposizione medesima»*. Di qui, per la Corte di Cassazione, l'applicabilità anche della sanzione civilistica della nullità del contratto che sia stato intermediato da soggetto non abilitato all'attività di agenzia in attività finanziaria per difetto di iscrizione nel relativo elenco pubblico.

C) INTERESSI

11. Determinazione.

A) La clausola “interessi uso piazza” costituisce ancora oggetto di esame da parte della giurisprudenza. App. Ancona, 3 maggio 2023, n. 721 (in *One legale*), ha affermato che tale clausola, contenuta in un contratto di conto corrente stipulato anteriormente all'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria (n. 154 del 1992), è nulla per difetto di univoca determinabilità del suo oggetto e, per l'effetto, ha applicato all'intero rapporto, in sostituzione della clausola nulla, il saggio legale di interesse, ai sensi dell'art. 1284, co. 3, c.c., quale unica norma vigente al tempo della sua conclusione, atteso che le previsioni successive di nullità introdotte dapprima con la citata legge sulla trasparenza bancaria e poi con l'art. 117 del t.u.b., non sono suscettibili di applicazione retroattiva. La suddetta pronuncia si pone in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, fatto proprio, anche nel periodo in rassegna, da Cass., 29 febbraio 2024, n. 5369 (*ivi*).

Per un caso di applicazione del meccanismo sostitutivo della volontà delle parti previsto dall'art. 117, co. 7 del t.u.b., si veda Cass., 20 settembre 2023, n. 26957 (*ivi*), in relazione ad un contratto nel quale era stata omessa del tutto l'indicazione del tasso d'interesse.

La domanda di ripetizione degli interessi illegittimamente applicati dalla banca può essere esperita soltanto dopo la chiusura del conto corrente; tuttavia, Cass., 13 marzo 2024, n. 6707 (in *One legale*), ha riconosciuto, sulla scia di un indirizzo consolidato, la legittimazione del correntista ad agire anche in costanza di rapporto per l'accertamento della illegittimità degli addebiti, siccome mirante al risultato utile, non altrimenti conseguibile, consistente nell'esclusione per il futuro di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto. Al riguardo, App. Napoli, 10 maggio 2023 (*ivi*), ha aggiunto che nella domanda di ripetizione degli addebiti illegittimi proposta in costanza di rapporto è da ritenere implicita la domanda di rettifica del saldo conseguente alla depurazione di tali addebiti.

È pacifico, ai sensi dell'art. 117, co. 3 e 4 del t.u.b., che il tasso di interesse possa essere determinato anche *per relationem*, mediante rinvio ad una fonte esterna al contratto, purché accessibile e oggettiva (non rimessa, pertanto, alla discrezionalità di uno dei contraenti). Così, nel periodo in rassegna, Cass., 29 febbraio 2024, n. 5363 (*ivi*), ha ritenuto validamente pattuito il tasso di interesse la cui misura era indicata nei fogli informativi allegati al contratto e sottoscritti dal correntista.

L'omessa indicazione del tasso d'interesse all'interno del contratto può essere altresì supplita vuoi dal piano di ammortamento contenente gli elementi conoscitivi idonei a rendere determinabile la misura di tale tasso ai sensi dell'art. 1346 c.c., come affermato da Cass., 13 giugno 2024, n. 16456 (in *Foro it.*, 2024, I, 2739, con nota di ZIRRO), in relazione a un contratto di mutuo, vuoi dall'indicatore sintetico di costo (ISC), idoneo, per App. Milano, 3 marzo 2023, n. 723 (in *One legale*), a rendere determinabile la misura del tasso d'interesse per differenza, mediante sottrazione dal costo complessivo del finanziamento dell'ammontare di tutti gli altri oneri e costi che concorrono alla formazione di tale indicatore.

B) Nel periodo in rassegna è pervenuta alle Sezioni Unite la questione se il collegamento del tasso d'interesse ad un parametro finanziario e/o monetario, previsto, nella specie, all'interno di un contratto di *leasing* finanziario in valuta estera, dia luogo ad un derivato implicito con causa di scommessa o sia un mero meccanismo di indicizzazione di un contratto di finanziamento. Ha accolto decisamente questa seconda

soluzione Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657 (in *Foro it.*, 2023, I, 1070, con note di PARDOLESI e PIRANO, PIRAINO, ANNUNZIATA, TUCCI, MAFFEIS, PISTELLI, NATALE, CAMPAGNA e GAROFALO); in *Nuova giur. civ.*, 2023, 849; in *Giur. it.*, 2023, 1790; in *Not.*, 2023, 281, e in *Contr.*, 2023, 251), rilevando che il contratto stipulato dalle parti aveva ad oggetto la locazione finanziaria di un bene immobile con l'obbligo del concedente di acquistarne la proprietà e di concederlo in godimento all'utilizzatore in cambio della restituzione delle rate del finanziamento. Rispetto alla causa di tale contratto – trasferimento della proprietà di un immobile e non di un rischio – la clausola che contempla la variazione del canone in base alle variazioni di un indice finanziario e alle fluttuazioni del tasso di cambio fra la valuta domestica e una valuta straniera costituisce una mera clausola-valore attraverso la quale si individua il criterio al quale commisurare la prestazione del debitore. Difettano, invece, gli elementi caratterizzanti il contratto derivato, non avendo le parti contemplato una compravendita o un'opzione avente ad oggetto il pagamento di un differenziale rispetto ad un valore nozionale, ma avendo esse previsto un reale spostamento dei flussi finanziari prodotti dal capitale, senza l'intento di speculare sul mercato delle valute o di coprire un rischio di credito. D'altro canto, l'eventuale opacità o complessità o non convenienza della clausola, come anche la sua eventuale idoneità a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti (elementi per altro non ravvisati dalle Sezioni Unite), vengono valutati dall'ordinamento giuridico sotto altri profili che non attengono alla meritevolezza del contratto, la quale, ai sensi dell'art. 1322 c.c., va verificata in relazione non al contratto in sé, bensì al suo risultato.

C) È poi tornato in auge il tema della possibile nullità derivata delle pattuizioni dei contratti “a valle” riproduttive del contenuto di un'intesa illecita restrittiva della concorrenza. Tale tema si è posto con riferimento ai contratti di finanziamento contenenti la previsione di un tasso di interesse indicizzato all'Euribor produttiva di effetti nel periodo compreso fra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, durante il quale la formazione del suddetto indice era stata manipolata da un cartello di banche allo scopo di alterare il prezzo dei derivati sui tassi di interesse in euro collegati all'Euribor e/o all'Eonia, come accertato dalla Commissione europea con decisioni C(2013) 8512 *final*, del 4 dicembre 2013, e C(2016) 8530 *final*, del 7 dicembre 2016 (caso DG Comp. AT 39914), e poi confermato da Corte Giust. (UE), 12 gennaio 2023, causa C-883/19, HSBC Holdings e altri c. Commissione (in *curia,europa.eu*). Al riguardo, le prime pronunce della Terza Sezione della Cassazione hanno riconosciuto in astratto la possibilità di affermare tale nullità: così, in particolare, Cass., 13 dicem-

bre 2023, n. 34889 (ord.) (in *Foro it.*, 2024, I, 496, con note di PAGLIANTINI E SANTARPIA, e in *Resp. civ. prev.*, 2024, 810, con nota di GRECO), nonché, in modo più strutturato, Cass., 3 maggio 2024, n. 12007 (in *Foro it.*, 2024, I, 1438, con note di PAGLIANTINI e PARDOLESI, CAMPAGNA e DE MARCO, e in *Resp. civ. prev.*, 2024, 810, con nota di GRECO). Quest'ultima ha precisato, da un lato, che tale possibilità presupporrebbe comunque che almeno uno dei contraenti fosse a conoscenza dell'esistenza dell'intesa anticoncorrenziale "a monte" e volesse avvantaggiarsi dei suoi effetti, e, dall'altro lato, che, anche a prescindere dalla possibilità di affermare la nullità in via derivata dalla illiceità dell'intesa "a monte", l'alterazione del meccanismo di formazione dell'Euribor determinerebbe una deviazione dall'assetto di interessi originariamente voluto dalle parti e si risolverebbe in una situazione non diversa da quella in cui l'indice fosse venuto a mancare del tutto, con conseguente nullità sopravvenuta parziale della clausola per impossibilità di determinazione del suo oggetto. Successivamente, però, Cass., Sez. I, 19 luglio 2024 n. 19900 (ord.) (in *Foro it.*, 2024, I, 2315, con nota di PAGLIANTINI), nell'enunciare la propria competenza tabellare sulle controversie in materia sia di concorrenza e impresa sia, in generale, di contratti bancari, si è posta in una posizione di netta rottura con l'orientamento della Terza Sezione, escludendo sia che un contratto di finanziamento possa atteggiarsi quale contratto "a valle" di un'intesa con cui un gruppo di banche si sia accordato sul procedimento di formazione dell'Euribor al fine di poter avere in anticipo una proiezione dell'andamento di tale indice da sfruttare nella stipulazione dei diversi contratti derivati su tassi d'interesse, sia anche che l'alterazione del predetto indice possa incidere sulla determinabilità dell'oggetto delle clausole dei contratti di finanziamento che parametrano ad esso la misura del tasso d'interesse, rilevando che il fatto illecito dei terzi, quali sono le banche partecipanti al cartello, potrebbe costituire, piuttosto, un elemento astrattamente idoneo ad assumere rilevanza vuoi nell'ambito del processo di formazione della volontà delle parti, qualora se ne provi l'idoneità a determinare nei contraenti una falsa rappresentazione della realtà (*sub specie*, pertanto, di annullabilità della clausola sugli interessi ex art. 1439, co. 2, c.c.), vuoi quale fatto potenzialmente produttivo di danni. Quindi, con la suddetta ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione della Cassazione ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con i seguenti quesiti, per i quali ha prospettato una risposta negativa: 1) se un contratto di mutuo indicizzato all'Euribor possa o meno considerarsi un contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale accertata dalla Commissione UE, a mezzo della quale un gruppo di banche, nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e

il 30 maggio 2008, avrebbe manipolato il suddetto indice; 2) se l'asserita manipolazione dell'Euribor possa o meno costituire una causa di nullità civilistica della clausola del contratto di mutuo che preveda detto indice, per indeterminabilità dell'oggetto, ovvero se possa o meno costituire una causa di annullabilità della clausola stessa, ovvero, ancora, se possa o meno rilevare come causa di risarcimento del danno. Con ordinanza del 15 marzo 2025, n. 6943 (in *One legale*), le Sezioni Unite hanno a loro volta sospeso la decisione in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia sulla seguente questione pregiudiziale posta da App. Cagliari, 24 gennaio 2025 (ord.) (in *dirittobancario.it*): «*se dalla violazione dell'art. 101 TFUE (e dell'art. 2 legge nazionale n. 287/90 ...), accertata dalla Commissione Europea e confermata dalla Corte di Giustizia, discendono effetti sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali e se tali effetti siano rilevanti soltanto per il mercato dei derivati oppure riguardino tutti i rapporti giuridici che abbiano fatto applicazione dell'Euribor oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza*».

Sul tema merita segnalare, presso la giurisprudenza di merito, Trib. Torino, 28 aprile 2023, n. 1810 (in *One legale*), che, con motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle poi prospettate nella citata ordinanza interlocutoria della Prima Sezione della Cassazione, ha escluso la nullità della clausola in oggetto rilevando, da un canto, che il tasso di interesse è comunque determinato attraverso il riferimento all'Euribor e, d'altro canto, che non sussiste alcun rapporto di logica dipendenza fra la sanzione della nullità degli accordi lesivi della concorrenza e ogni singolo contratto tale da giustificare una declaratoria di nullità delle clausole che discendono dall'applicazione dell'indice Euribor, ancorché alterato. Resterebbe salva la possibilità per il mutuatario di esperire un'azione di responsabilità extracontrattuale, per altro difficile da configurare nei confronti di una banca non coinvolta nel cartello sanzionato e condizionata comunque alla prova del pregiudizio effettivamente sofferto per aver confidato nella genuinità dell'Euribor. Il Tribunale di Torino ha, poi, escluso anche l'annullabilità della clausola in esame, sia sotto il profilo del dolo omissivo, per la cui configurazione non sarebbe sufficiente la mera reticenza della banca, ma occorrerebbe un comportamento di questa preordinato ad indurre in inganno, con malizia o astuzia, il mutuatario, mentre questi non aveva nemmeno offerto elementi da cui si sarebbe potuto desumere che avrebbe concluso il contratto a condizioni diverse qualora fosse stato a conoscenza della contraffazione dell'Euribor, sia anche sotto il profilo dell'errore, che nella specie parrebbe declinare verso una mera valutazione di convenienza economica dell'affare. I giudici di merito si sono per altro divisi sulla questione: in senso

conforme alla citata decisione del Tribunale di Torino v. App. Firenze, 15 aprile 2024, n. 720; Trib. Livorno, 29 gennaio 2025, n. 160, e Trib. Milano, 21 febbraio 2024 (tutte in Foro it., 2024, I, 1233, con nota di SANTARPIA); in senso opposto, v. Trib. Milano, 11 gennaio 2024 (ord.) inedita; App. Cagliari, sez. dist. Sassari, 18 gennaio 2024 (inedita); App. Catanzaro, 18 gennaio 2024, n. 67 (in *centroanomaliebancarie.eu*); App. Trieste, 24 gennaio 2024 (ord.) (in *dirittobancario.it*), e Trib. Brindisi, 12 marzo 2024 (decr.) (in *dirittodelrisparmio.it*).

D) Nel periodo in rassegna si è consolidato un orientamento favorevole alla validità delle clausole figuranti nei mutui a tasso variabile con cui si prevede che nel caso in cui il parametro di indicizzazione diventi negativo il tasso d'interesse non possa comunque scendere sotto lo zero (clausola “*floor*”) oppure si intenda pari allo *spread* previsto nel contratto (clausola “di reddito minimo”). In particolare, ABF Coll. di Coordinamento, 4 aprile 2024, n. 4137 (in *arbitrobancariofinanziario.it*), ha affermato che la clausola “di reddito minimo”, con cui le parti avevano previsto che il tasso d'interesse fosse pari allo *spread* di 2,5 punti percentuali qualora l'Euribor fosse divenuto negativo, attiene a un elemento essenziale del contratto, circoscrivendone la misura minima in modo da garantire una remunerazione positiva del capitale anche quando l'andamento dei tassi sia tale da determinare un abbattimento sensibile del costo del denaro. Tale clausola, pertanto, non potrebbe essere sottoposta al sindacato di vessatorietà, neppure ove non sia accompagnata da una corrispondente clausola “*cap*” in favore del consumatore mutuatario, poiché sono escluse da tale sindacato, ai sensi dell'art. 34, co. 2, c.cons., le clausole che attengono all'oggetto del contratto e all'adeguatezza del corrispettivo, salvo che difettino di chiarezza e di comprensibilità. Il Collegio di Coordinamento ha così disatteso l'invito del Collegio rimettente (Roma) ad adeguarsi al diverso orientamento espresso da App. Milano, 17 febbraio 2023, n. 558 (inedita), secondo cui la clausola in questione avrebbe dovuto essere ritenuta vessatoria ai sensi dell'art. 33, co. 1, c.cons., in assenza di una corrispondente clausola “*cap*” a beneficio del consumatore mutuatario. Nel periodo in rassegna l'orientamento citato della Corte d'Appello di Milano sembrerebbe invero isolato, essendosi rivenute, per il resto, solo decisioni nel senso della validità della clausola “*floor*”, fra cui App. Cagliari, 7 marzo 2023, n. 78; Trib. Nocera Inferiore, 6 aprile 2023, n. 727, e Trib. Milano, 6 novembre 2024, n. 9575 (tutte, parrebbe, inedite, ma le prime due citate in ZURLO, *Guardare al dito o guardare alla luna: la vessatorietà o l'adeguatezza contrattuale della clausola floor*, in *dirittodelrisparmio.it*, 2024, 12, nt. 19). In merito è intervenuta, da ultimo, Cass., 28 gennaio 2025, n. 1942 (in *One legale*),

la quale ha escluso la possibilità di sindacare la natura vessatoria della clausola *floor*, ove sia formulata in termini chiari e comprensibili, dal momento che essa attiene all'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo.

E) Il contenzioso ultimamente generatosi sul piano di ammortamento alla francese (su cui v. *Giur. banc.*, 26, 235 ss.), è culminato, nel periodo in rassegna, nella decisione di Cass., SS. UU., 29 maggio 2024, 15130 (in *Dir. banc.*, 2024, I, 657, con nota parzialmente critica di NIGRO; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2024, 1033, con nota di SANTUCCI; in *Foro it.*, 2024, I, 2017, con note critiche di PARDOLESI, di PAGLIANTINI e di DE LUCA, e in *Contr.*, 2024, 343, con nota adesiva di STEFANI), provocata dall'ordinanza con cui Trib. Salerno, 19 luglio 2023 (ord.) (in *Dir. banc.*, 2023, II, 117, e in *Foro it.*, 2023, I, 2790), aveva rimesso la questione se il meccanismo di capitalizzazione composta degli interessi ritenuto implicito in tale piano fosse censurabile per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto o per violazione delle norme sulla trasparenza bancaria che prescrivono l'indicazione del tasso d'interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati dalla banca (art. 117, co. 4 del t.u.b.). Premesso che il piano di ammortamento alla francese prevede che il rimborso del prestito avvenga a rate costanti, comprensive di una quota di interessi via via decrescente e di una quota di capitale via via crescente, e che non viola alcun principio inderogabile la previsione del pagamento degli interessi in via anticipata rispetto alla loro scadenza, le Sezioni Unite hanno basato il ragionamento sulle conclusioni di matematica finanziaria secondo cui la quota degli interessi è calcolata inizialmente sull'intero capitale erogato e poi via via sul capitale decrescente per effetto del pagamento delle singole rate, di modo che la quota di capitale di ciascuna rata risulta pari alla differenza fra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota di interessi. Se così è, gli interessi sono di volta in volta ricalcolati sul capitale residuo e non sono volti a generare ulteriori interessi nel periodo successivo (quanto meno nel regime di ammortamento alla francese standard e salva la rilevazione in concreto dell'applicazione di interessi anatocistici), cosicché è «*anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi ... in base di calcolo di successivi ulteriori interessi*».

Alla luce delle suesposte assunzioni le Sezioni Unite hanno quindi rilevato che l'omessa indicazione della formula composta di applicazione degli interessi non comporta l'indeterminatezza o l'indeterminabilità dell'oggetto, «*quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indi-*

cazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato». Né il difetto di trasparenza sulle conseguenze più onerose del regime dell'ammortamento alla francese potrebbe generare la nullità di cui all'art. 117 del t.u.b. per omessa indicazione del tasso d'interesse, potendo caso mai dar luogo soltanto ad un'obbligazione di natura risarcitoria; fermo restando che per le Sezioni Unite non è ravvisabile un obbligo a carico della banca di esplicitare nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi, atteso che la disciplina del credito (a differenza della disciplina dei servizi di investimento) non esige, almeno al momento, che le banche si sostituiscano al cliente nella valutazione dell'adeguatezza e della convenienza dell'operazione e che, pertanto, l'esplicitazione nel piano di ammortamento della misura delle singole rate con la distinta rilevazione delle quote relative al capitale e agli interessi è sufficiente a soddisfare le esigenze di trasparenza previste dall'ordinamento giuridico senza dar luogo ad opacità nei confronti del cliente né ad un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in pregiudizio del consumatore.

La suddetta decisione delle Sezioni Unite non sembra aver sopito del tutto il dibattito all'interno della dottrina, essendosi rilevato che il meccanismo composto di applicazione degli interessi insito nel piano di ammortamento alla francese implica la sopportazione da parte del cliente di un costo superiore a quello derivante dall'applicazione dell'interesse semplice, residuando così profili di opacità potenzialmente rilevanti tanto sul piano dell'oggetto del patto quanto sul piano della trasparenza. Ad ogni modo, i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con riferimento al regime di ammortamento alla francese del mutuo a tasso fisso sono traslabili anche al mutuo a tasso variabile, come ritenuto da Cass., 19 marzo 2025, n. 7382 (ord.) (in *expartecreditoris.it*). In quest'ultimo caso il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo costituisce una simulazione dell'andamento delle rate basata sul presupposto teorico che l'indice al quale è ancorato il tasso d'interesse rimanga invariato nel corso del rapporto. In concreto, accade che ogni variazione dell'indice determina una corrispondente variazione della misura degli interessi complessivamente dovuti, che vengono così ricalcolati alla scadenza di ogni rata sul capitale di volta in volta residuo. L'effetto è sempre quello, proprio dell'ammortamento alla francese, di calmierare l'importo delle rate iniziali, ma la distribuzione all'interno di ciascuna rata della quota di capitale e della quota di interessi avviene sulla base di un piano di ammortamento che si rinnova ogni volta che varia l'indice cui è contrattualmente ancorata la misura del tasso d'interesse. Ne discende l'esigenza di

assicurare la definizione puntuale nel contratto di mutuo del criterio di aggiornamento del piano di ammortamento in modo da rendere certe e predeterminate, e al tempo stesso controllabili dal mutuatario, le operazioni di ricalcolo degli interessi effettuate dall'ente creditizio al variare dell'indice di riferimento.

Non risultano, invece, precedenti sul sistema di ammortamento "all'italiana" che, pur caratterizzandosi per il fatto che la quota di capitale è costante in tutte le rate, condivide, tuttavia, con il sistema di ammortamento "alla francese" la caratteristica che gli interessi sono calcolati da subito sull'intero capitale erogato, benché questo non sia ancora integralmente esigibile.

F) Nel periodo in rassegna deve segnalarsi un potenziale *revirement* della Corte di legittimità sulla rilevanza della usurarietà sopravvenuta. Nel 2017 le Sezioni Unite della Cassazione avevano affermato: a) che il superamento del tasso soglia usurario nel corso del rapporto non determina la nullità o l'inefficacia della clausola determinativa del tasso d'interesse ove questo risulti inferiore al tasso soglia al momento della sua pattuizione; b) che la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi validamente concordati non può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia nel corso del rapporto, contraria al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (v. Cass., SS.UU., 19 ottobre 2017, n. 24675, in *Giur. banc.*, 24, pp. 163 ss.). Adesso Cass., 28 settembre 2023, n. 27545 (ord.) (in *Foro it.*, 2023, I, 3476, con nota di ROMANO), ha richiamato sia il suddetto arresto delle Sezioni Unite sia anche un passo della successiva sentenza con cui le stesse erano intervenute per dirimere le questioni insorte sulla usurarietà degli interessi moratori, nel quale veniva affermato che *«l'interesse ad agire per la declaratoria di usurarietà degli interessi moratori sussiste anche nel corso dello svolgimento del rapporto, e non solo ove i presupposti della mora si siano già verificati; tuttavia, mentre nel primo caso si deve avere riguardo al tasso-soglia applicabile al momento dell'accordo, nel secondo la valutazione di usurarietà riguarderà l'interesse concretamente praticato dopo l'inadempimento»* (Cass., SS.UU., 19 febbraio 2020, n. 19597, in *Giur. banc.*, 25, pp. 223 ss.); quindi, valorizzando quest'ultimo passo, ha affermato il seguente principio di diritto: *«i saggi di interesse usurari - che non siano stati pattuiti originariamente, ma siano sopraggiunti in corso di causa - costituiscono in ogni caso importi indebiti. Il creditore che voglia interessi divenuti nel corso del rapporto in misura ultralegale pretenderebbe per ciò stesso l'esecuzione di una prestazione oggettivamente sproporzionata: il suo comportamento sarebbe contrario al generale principio di buona fede contrattuale, che impone alle parti*

comportamenti collaborativi, anche in sede di esecuzione del contratto». Con tale decisione la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha così sostanzialmente ribaltato il secondo dei richiamati principi affermati nel 2017 dalle Sezioni Unite, con l'effetto che l'incasso da parte della banca delle porzioni di interesse eccedenti la soglia di tempo in tempo usuraria, pur non dando luogo ad un illecito né penale né civile (beninteso, ove il tasso di interesse sia pattuito in una misura non travalicante la soglia dell'usura esistente al momento della conclusione del contratto), costituirebbe in sé una condotta contraria al principio di buona fede e, pertanto, fonte di un'obbligazione risarcitoria, ove il danno subito dal cliente finirebbe per lo più con il coincidere con le quote di interesse al medesimo addebitate *ultra* soglia.

Cass., 15 maggio 2023, n. 13144 (in *One legale*), si è uniformata all'indirizzo affermato dalle Sezioni Unite con la citata sentenza n. 19597 del 19 febbraio 2020, secondo cui gli interessi moratori vanno sottoposti, unitamente ai costi previsti per il caso di inadempimento del debitore, ad una verifica di usurarietà da effettuare separatamente dalla verifica della eventuale usurarietà degli interessi corrispettivi e dei costi previsti per il regolare andamento del contratto. Nel medesimo ordine di idee, Cass., 3 novembre 2023, n. 30581 (ord.) (*ivi*), ha affermato l'inammissibilità del ricorso con il quale il mutuatario intendeva fondare il proprio asserito credito alla restituzione degli interessi corrispettivi attraverso la prova della usurarietà degli interessi moratori, rilevando che la valutazione delle due tipologie di interessi deve rimanere separata, stante la loro autonomia strutturale e funzionale, e aggiungendo che, diversamente opinando, si finirebbe con il premiare il debitore inadempiente, nonché ad arrecare «*un generale pregiudizio all'intero ordinamento sezionale del credito (cui si assegna una funzione di interesse pubblico) e dello stesso principio generale di buona fede di cui all'art. 1375 c.c.*».

Con la citata sentenza nò 13144/2023 la Corte di Cassazione si è occupata anche della clausola di salvaguardia con cui le banche sono solite prevedere cautelativamente – e a ragione, dopo il nuovo richiamato arresto delle Sezioni Unite in tema di usurarietà sopravvenuta – che il tasso di interesse, qualora risulti nel corso del rapporto superiore alle soglie dell'usura, si intende automaticamente ricondotto entro i limiti delle stesse. Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che la suddetta clausola non può sanare il vizio di nullità della pattuizione originaria da cui scaturisca una misura del tasso d'interesse superiore *ab initio* al tasso soglia, svolgendo essa la diversa funzione di assicurare che non siano applicati interessi che dovessero divenire nel tempo usurari per effetto delle fluttuazioni dell'indice di riferimento. Tuttavia, la clausola di sal-

vaguardia avrebbe l'effetto di trasformare il divieto normativo in un'obbligazione contrattuale dell'ente creditizio, con la duplice conseguenza che, da un lato, ricadrebbe su quest'ultimo l'onere di provare di non avere applicato interessi sopra soglia e, dall'altro lato, che, qualora la soglia non fosse superata, gli interessi potrebbero essere legittimamente riscossi senza che con ciò venisse elusa la sanzione prevista dall'art. 1815, co. 2, c.c., poiché «*il principio di ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto*». Su quest'ultimo punto Cass., 18 ottobre 2024, n. 27106 (*ivi*), nel richiamare il suddetto precedente, sembra tuttavia avere voluto affermare il diverso, e condivisibile, principio secondo cui la clausola sugli interessi va tenuta distinta dalla clausola di salvaguardia ed è nulla, e definitivamente inefficace, nel caso in cui contempli una misura degli interessi che risulti sopra la soglia dell'usura al tempo della sua pattuizione.

Cass., 19 novembre 2024, n. 29794 (ord.) (*ivi*), ha ribadito che la valutazione della usurarietà del tasso di interesse deve avvenire confrontando il TEG applicato dalla banca con il tasso soglia del periodo rilevato con la metodologia impiegata dalla Banca d'Italia in base alla normativa regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria antiusura; diversamente, verrebbero comparati valori disomogenei, con un risultato inattendibile e fine a se stesso. Il principio di simmetria è stato affermato, nel periodo in rassegna, anche da Trib. Milano, 3 maggio 2023, n. 3556 (a quanto consta inedita), che sul punto ha fatto proprio l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la citata sentenza n. 19597/2020.

Altro è, per altro, l'assunzione del TEGM quale parametro con cui confrontare il TEG, altro è l'inclusione nel TEG di tutte le voci di costo del credito, ancorché non contemplate fra quelle oggetto delle rilevazioni trimestrali sulla cui base si determina il TEGM. A quest'ultimo riguardo Cass., 6 giugno 2025, n. 15114 (ord.) (in *One legale*), ha ribadito che nel computo rientrano tutte le voci di costo, escluse solo quelle per imposte e tasse, e, pertanto, anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, sebbene al momento della conclusione del contratto queste non fossero oggetto di rilevazione presso il sistema creditizio. Nel caso di specie l'inclusione delle spese di assicurazione aveva comportato il superamento della soglia del tasso usurario, con la conseguenza che è stata dichiarata dalla Corte la nullità della clausola sugli interessi, ai sensi dell'art. 1815, co. 2, c.c.

Cass., 13 giugno 2024, n. 16550 (*ivi*), ha affermato che la clausola di un contratto di credito al consumo con la quale si esclude il diritto

del consumatore al rimborso di alcune voci di costo del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento non è idonea a determinare un innalzamento del tasso effettivo globale applicato dall'ente creditizio (per effetto della spalmatura dei costi su un più breve periodo di tempo), sia perché ai fini del calcolo del TEG non si dovrebbe tenere conto di un evento non fisiologico e rimesso alla discrezionalità del debitore, quale è la scelta di quest'ultimo di estinguere anzi tempo il finanziamento, sia anche a causa dell'inefficacia di tale clausola perché in contrasto con l'indirizzo della Corte di Giustizia che con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019 ha affermato che tutti i costi debbano essere restituiti al consumatore in proporzione alla ridotta vita del contratto. Di conseguenza, quei costi devono essere rimborsati al cliente e non possono, pertanto, essere computati fra gli oneri del credito rilevanti ai fini del calcolo del TEG.

Sulla stessa lunghezza d'onda, Cass., 3 novembre 2023, n. 30581 (ord.) (*ivi*), ha escluso la rilevanza della commissione di estinzione anticipata del finanziamento nella valutazione della usurarietà degli interessi corrispettivi, in quanto tale commissione costituirebbe non una remunerazione della banca dipendente dalla concessione del finanziamento, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento degli impegni a quella connessi.

Rilevano, invece, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia usurario: a) l'impatto derivante dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi nei rapporti di credito regolati in conto corrente, come affermato da Cass., 28 marzo 2024, n. 8383 (in *ilcaso.it*); b) la commissione di massimo scoperto, come affermato da Cass., 13 aprile 2023, n. 9812 (in *One legale*), la quale ha applicato la metodologia a suo tempo stabilita per la valutazione di tale commissione da Cass., SS.UU., 20 giugno 2018, n. 16303 (in *Giur. banc.*, 25, 222); c) il costo della polizza stipulata a garanzia delle obbligazioni nascenti, in un caso deciso da Cass., 7 febbraio 2024, n. 3545 (in *One legale*), da un contratto di locazione finanziaria ritenuto ad essa collegato negozialmente anche per effetto della "sintomatica contestualità temporale" e, in un altro caso deciso da Cass., 29 gennaio 2024, n. 2600 (*ivi*), da un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, ancorché in attuazione dell'obbligo legale previsto dall'art. 54 dPR n. 180/1950.

Infine, si sta consolidando l'orientamento volto a riconoscere la natura normativa dei decreti ministeriali di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali (v. già *Giur. banc.*, 26, 232). In tal senso si sono pronunciate, nel periodo in rassegna, Cass., 15 maggio 2023, n. 13144, cit., e Cass., 24 aprile 2024, n. 11108 (in *One legale*), che hanno così ritenuto

tali decreti conoscibili dal giudice anche in assenza di una produzione di parte, in ossequio al principio *iura novit curia*.

12. Anatocismo.

Cass., 4 novembre 2024, n. 28215 (in *One legale*), nel confermare l'orientamento giurisprudenziale ormai tralatizio secondo cui è nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente in corso di rapporto contenuta in un contratto di conto corrente stipulato anteriormente al 22 aprile 2000 (data di entrata in vigore della deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, attuativa dell'art. 120, co. 2, t.u.b., nel testo allora introdotto con l'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342), ha altresì aderito all'ulteriore indirizzo giurisprudenziale – formatosi a partire da Cass., 19 maggio 2020, n. 9140 (*ivi*), e fatto proprio, nel periodo in rassegna, da Cass., 1° marzo 2023, n. 19396 (*ivi*), Cass., 18 ottobre 2023, n. 35210 (*ivi*), e Cass., 11 maggio 2024, n. 11725 (ord.) (*ivi*) – secondo cui la possibilità per la banca di sostituire unilateralmente una clausola di capitalizzazione degli interessi con un'altra, così come previsto dall'art. 7 della citata deliberazione del CICR alla condizione che la nuova clausola non sia peggiorativa per il cliente, presuppone, in realtà, una valutazione comparativa con una clausola precedente valida e non è, pertanto, attuabile rispetto alle clausole nulle contenute nei contratti pendenti alla data del 22 aprile 2000. Di conseguenza, la sostituzione di queste ultime clausole esigerebbe una espressa pattuizione fra le parti, in assenza della quale la banca non potrebbe conteggiare interessi sugli interessi a debito del cliente né prima di tale data (in conformità anche a Cass., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418 (in *Giur. banc.*, 21, 140), né dopo di essa, come affermato, nel periodo in rassegna, anche da App. Ancona, 3 maggio 2023, n. 721 (in *One legale*) e da App. Napoli, 14 luglio 2023, n. 3392 (*ivi*). A tale orientamento se ne contrappone un altro di Cass., 26 febbraio 2024, n. 5064 (*ivi*) – espressamente avversato da Cass., 4 novembre 2024, n. 28215, cit. – volto a ritenere che il confronto debba avvenire con la clausola anteriore da considerare nella sua valenza storica, epurata dal vizio di nullità, poiché, diversamente, non sarebbe mai realizzabile il meccanismo di sanatoria pure previsto dal CICR anche per le clausole anteriori, essendo ogni previsione di capitalizzazione degli interessi, per quanto benevola per il cliente, sempre peggiorativa rispetto ad una situazione precedente in cui gli interessi non erano capitalizzabili a causa della nullità della relativa clausola. Tale ultimo orientamento, tuttavia, finisce, nella sostanza, con l'attribuire alla banca

il potere di convalidare unilateralmente una clausola nulla, mentre nella *mens legis* il confronto con la clausola anteriore era reso possibile dalla contestuale previsione di una sanatoria della nullità delle clausole anteriori introdotta con l'art. 25, co. 3, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, prima che tale norma di sanatoria fosse dichiarata costituzionalmente illegittima da Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 445.

Con riferimento ad un contratto di conto corrente stipulato, invece, successivamente all'entrata in vigore della suddetta deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, Cass., 3 luglio 2023, n. 18664 (ord.) (*ivi*), ha affermato che la previsione di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo, da un lato, non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, richiesta dall'art. 3 della citata deliberazione, e, dall'altro lato, non soddisfa la condizione posta dal successivo art. 6 della medesima deliberazione secondo cui, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale (come per gli interessi debitori), deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione; di conseguenza, ha ritenuto illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori operata dalla banca.

In una causa promossa da un'associazione di consumatori nei confronti di una pluralità di banche, Cass., 30 luglio 2024, n. 21344 (in *Foro it.*, 2024, I, 3239, con nota di NATALE), ha affermato che il divieto di anatocismo introdotto, a far data dal 1° gennaio 2014, dall'art. 1, co. 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, è da ritenere operante indipendentemente dall'adozione da parte del CICR – mai intervenuta – della deliberazione con cui si sarebbero dovute definire, ai sensi di tale norma, le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni bancarie; «*ciò in quanto la prescrizione proibitiva dell'anatocismo, in sé considerata, non necessitava di alcun completamento da parte del detto Comitato*». Il suddetto divieto assoluto di anatocismo ha operato, come noto, per circa due anni, sino a quando è entrata in vigore l'ultima modifica dell'art. 120, co. 2, del t.u.b., introdotta dall'art. 17-*bis*, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18 (inserito in sede di conversione dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), con cui si è rilegittimata la produzione di interessi sugli interessi in corso di rapporto limitatamente alle aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento ovvero in caso di sconfinamento in assenza di affidamento o oltre il limite di fido.

Nel periodo in rassegna Cass., 9 febbraio 2023, n. 4083 (ord.) (in *One Legale*) ha affermato, nel solco della propria giurisprudenza (su cui v. *Giur. banc.*, 26, 238 s.), che il diritto di agire per la ripetizione degli interessi sugli interessi indebitamente pagati dal correntista in applicazio-

ne di una clausola nulla spetta al fideiussore nei cui confronti la banca abbia soddisfatto il proprio credito, anche facendo valere l'inesistenza totale o parziale di quest'ultimo verso il debitore principale.

Infine, si dà conto di Cass., 16 ottobre 2024, n. 26867 (in *One Legale*), la quale, in una causa nella quale il correntista aveva agito per la ripetizione degli interessi anatocistici, ha affermato che, nel caso in cui la banca eccepisca la prescrizione, grava sul medesimo correntista l'onere di provare la natura ripristinatoria delle rimesse effettuate sul conto corrente al fine di far decorrere il termine di prescrizione dalla data di chiusura del saldo del conto corrente, secondo la nota distinzione fra rimesse ripristinatorie e rimesse solutorie formulata a suo tempo da Cass., SS.UU., 2 dicembre 2010, n. 24418 (in *Giur. banc.*, 21, 140). Si tratta di un indirizzo giurisprudenziale pacifico, cui ha aderito, fra le altre, Cass., 13 aprile 2023, n. 9806 (in *One Legale*), in relazione ad una causa nella quale il correntista non aveva provato l'esistenza di un'apertura di credito e il termine decennale di prescrizione è stato fatto decorrere, pertanto, dal momento del versamento delle singole rimesse. Cass. 16 ottobre 2024, n. 26867, cit, ha poi aggiunto che, una volta provata dal correntista l'esistenza di un'apertura di credito, per stabilire la natura dei singoli versamenti occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi effettuati dalla banca e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati o meno i limiti del concesso affidamento. In quest'ultimo senso v. anche, nel periodo in rassegna, Cass., 16 marzo 2023, n. 7721 (in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, 165).

D) PROFILI PROBATORI

13. Estratto conto: approvazione tacita ed effetti.

A) Come rilevato nelle precedenti rassegne di *Giur. banc.*, è pacifica opinione che la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista, nei termini previsti dall'art. 1832 c.c., rende inopugnabili gli accrediti e gli addebiti in relazione ai rapporti obbligatori dai quali essi derivano (e più in generale sotto il profilo contabile), ma non preclude la contestazione della validità e dell'efficacia di quei rapporti. In tal senso si sono pronunciate, nel periodo che qui interessa, Cass., 14 aprile 2023 (in *Guida al diritto*, 2023, 25; *De Jure*); Cass., 14 febbraio 2024, n. 4067 (in *One legale*); Cass., 26 febbraio 2024, n. 5083

(in *One legale*); e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Firenze, 3 gennaio 2023 (in *One legale*); Trib. Napoli Nord, 26 gennaio 2023 (in *De Jure*); Trib. Cosenza, 8 febbraio 2023 (in *One legale*); Trib. Avezzano, 1° marzo 2023 (in *De Jure*); Trib. Benevento, 15 marzo 2023 (in *De Jure*); Trib. Palermo, 20 aprile 2023 (in *One legale*); Trib. Palermo, 27 aprile 2023 (in *One legale*); App. Firenze, 8 maggio 2023 (in *De Jure*); Trib. Vicenza, 5 maggio 2023 (in *De Jure*); Trib. Prato, 29 giugno 2023 (in *One legale*); Trib. Napoli, 20 settembre 2023 (in *One legale*); Trib. Brindisi, 20 settembre 2023 (in *One legale*); Trib. Termini Imerese, 2 ottobre 2023 (in *De Jure*); Trib. Vicenza, 10 giugno 2024 (in *One legale*); Trib. Mantova, 16 agosto 2024 (in *De Jure*).

In particolare, Cass., 26 febbraio 2024, n. 5083, cit. – che si è richiamata a Cass., 20 novembre 2018, n. 30000, di cui si è dato conto in *Giur. banc.*, 25, pp. 231 ss. – e Trib. Brindisi, 20 settembre 2023, cit., hanno ritenuto che la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguarda (esclusivamente) la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni medesime e non impedisce di sollevare contestazioni ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o della eliminazione di partite del conto.

Dal canto suo, Trib. Cosenza, 8 febbraio 2023, cit. ha precisato che l'approvazione tacita dell'estratto conto non preclude la possibilità di contestare il debito da esso risultante, fondato su un negozio nullo, annullabile, inefficace o, comunque, su situazione illecita.

B) In applicazione del principio generale di cui si è detto all'inizio, Trib. Napoli, 20 settembre 2023, cit. ha affermato che *“le questioni relative all'illegittimità dell'applicazione di c.m.s. e di capitalizzazioni degli interessi passivi non possono essere precluse dalla tacita approvazione del conto”*. Nello stesso senso, Trib. Avezzano, 1° marzo 2023, cit.; Trib. Vicenza, 5 maggio 2023, cit.

14. Obbligo di rendiconto.

A) In *Giur. banc.*, 24, 175, si è dato conto di Cass., 20 gennaio 2017, n. 1584, secondo cui nel contratto di conto corrente bancario, caratterizzato – in relazione alle operazioni di pagamento o di riscossione di somme da effettuarsi, a qualsiasi titolo, per conto del cliente – dall'esplicazione di un servizio di cassa, e, come tale, avente ad oggetto una prestazione che si inquadra in quella tipica del contratto di mandato, l'obbligo di

rendiconto deve essere adempiuto dalla banca attraverso l'invio periodico degli estratti conto, sicché la banca medesima è inadempiente ove non provi di avervi provveduto.

Nello stesso senso si è espressa, nel periodo interessato dalla presente rassegna, Trib. Crotone, 24 aprile 2023 (in *De Jure*).

B) Dal canto suo, Trib. Napoli, 12 giugno 2023 (in *Il caso.it*), ha stabilito che l'obbligo di rendicontazione stabilito dall'art. 119, co. 1, del t.u.b. – il quale riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta all'anno, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto – e dall'art. 119, co. 2, t.u.b. – che, a sua volta, prevede espressamente per i rapporti in conto corrente, l'invio dell'estratto conto con periodicità annuale o, a scelta del cliente, con periodicità semestrale, trimestrale o mensile –, deve essere tenuto distinto dal diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione concernente le singole operazioni, contemplato dal co. 4 dell'art. 119, non essendo soggetto, a differenza di quest'ultimo, al limite temporale della decennialità.

15. Estratti conto ed estratti ex art. 102 l. banc. e 50 del t.u.b.

A) Si conferma l'orientamento secondo cui l'estratto di saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento monitorio, a differenza dell'ordinario estratto conto che, invece, è idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio di opposizione.

In tal senso si sono pronunziate, nella giurisprudenza di legittimità: Cass., 23 gennaio 2023 (in *Guida al diritto*, 2023, 18); Cass., 3 marzo 2023, n. 6385 (in *Il caso.it*); Cass., 28 giugno 2024, n. 17893 (in *One legale*); e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Prato, 7 marzo 2023 (in *One legale*); Trib. Forlì, 11 maggio 2023 (in *De Jure*); App. Bologna, 31 gennaio 2024 (in *De Jure*); Trib. Siena, 31 gennaio 2024 (in *One legale*); Trib. Bari, 10 luglio 2024 (in *De Jure*); Trib. Prato, 4 settembre 2024 (in *De Jure*); Trib. Bari, 5 settembre 2024 (in *De Jure*); Trib. Monza, 16 settembre 2024 (in *De Jure*); Trib. Bari, 18 settembre 2024 (in *De Jure*); Trib. Arezzo, 24 settembre 2024 (in *De Jure*).

In particolare, Cass., 3 marzo 2023, n. 6385, cit. ha precisato che l'estratto di saldaconto nel successivo giudizio di opposizione può assumere solo valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzata dal giudice nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

B) In applicazione del principio di cui sopra, App. Campobasso, 24 novembre 2023 (in *One legale*) ha stabilito che, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ad avviso della Corte, pertanto, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.

C) Si sono espresse in senso contrario al predetto orientamento, nella giurisprudenza di legittimità:

- Cass., 20 marzo 2024, n. 7329 (in *De Jure*), secondo cui l'estratto di saldaconto ha efficacia probatoria fino a prova contraria, anche nei confronti del fideiussore del correntista, non solo ai fini della concessione del decreto ingiuntivo ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione;

- Cass., 10 maggio 2024, n. 12818 (in *One legale*), secondo cui l'estratto di saldaconto ben può assolvere all'onere di provare l'ammontare del credito altresì nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto di saldaconto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito);

e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Rimini, 17 settembre 2024 (in *De Jure*); Trib. Napoli, 3 gennaio 2025 (in *De Jure*).

16. Estratti di scritture contabili.

Trib. Brindisi, 5 settembre 2023 (in *De Jure*) ha confermato il principio per il quale la banca non può sottrarsi all'onere di produrre tutti gli estratti a partire dall'apertura del conto invocando l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, in quanto l'onere di conservazione delle scritture è cosa distinta rispetto all'onere della prova del credito.

17. Estratti e scritture contabili in sede concorsuale.

A) In linea con orientamenti consolidati, Cass., 16 marzo 2023, n. 7652 (in *Il fallimento*, 2023, 850), richiamandosi a Cass., 12 settembre 2018, n. 22208 e Cass., 23 ottobre 2019, n. 27201 (entrambe in *Giur. banc.*, 25, 238), ha affermato i seguenti principi:

- la banca che chiede l'ammissione al passivo di un credito derivante da un rapporto di conto corrente ha l'onere di dare conto dell'intera evoluzione del rapporto tramite il deposito degli estratti conto integrali;
- il curatore, eseguite le verifiche di sua competenza, ha l'onere di sollevare specifiche contestazioni in relazione a determinate poste, in presenza delle quali la banca ha, a sua volta, l'onere ulteriore di integrare la documentazione o, comunque, la prova del credito fornita;
- in mancanza di contestazioni da parte del curatore, il giudice delegato o, in sede di opposizione, il tribunale, sono tenuti a prendere atto dell'evoluzione storica del rapporto come rappresentata negli estratti conto, pur conservando il potere di rilevare d'ufficio ogni eccezione non rimessa alle sole parti che si fondi sui fatti in tal modo acquisiti al giudizio.

Nello stesso senso si è espressa Cass., 20 marzo 2023, n. 7931 (in *Il fallimento*, 2023, 615).

B) Al contrario, Cass., 30 maggio 2025, n. 14585 (in *One legale*) e Cass., 25 giugno 2025, n. 17102 (in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 1008) hanno richiamato i principi affermati da Cass., 16 novembre 2022, n. 33724 (pubblicata in *Il fallimento*, 2023, 22 e di cui si è dato conto in *Giur. banc.*, 26, 243), secondo cui in sede di ammissione allo stato passivo della pretesa creditoria derivante dal saldo negativo del conto corrente bancario, la forma "*ad substantiam*" prevista per tale tipo contrattuale postula che la prova del credito non possa essere offerta attraverso gli estratti conto spediti al correntista in costanza di rap-

porto, ma debba essere necessariamente resa mediante la produzione in giudizio della scrittura negoziale provvista di data certa *ex art. 2704 c.c.* – disposizione da ritenere applicabile in virtù della terzietà del curatore rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione - e come tale opponibile.

Cass., 30 maggio 2025, n. 14585, cit. ha inoltre stabilito che, in virtù della terzietà del curatore rispetto al debitore, l'approvazione tacita da parte di quest'ultimo degli estratti conto non è opponibile al curatore medesimo.

18. Estratto conto: efficacia probatoria.

A) Cass., 2 maggio 2024, n. 11735 (in *Foro it.*, Rep. 2024, voce *Contratti bancari*), allineandosi ad orientamenti diffusi, ha stabilito che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, la proposizione di contrapposte domande da parte della banca e del correntista implica che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa; ne consegue che, in assenza di elementi di prova che consentano di accertare il saldo nel periodo non documentato, ed in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza, in quell'arco di tempo, di un credito o di un debito di un certo importo, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo, documentato dagli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di essi (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda del correntista evidenziando che dagli atti non si desumeva quando il rapporto di conto corrente fosse terminato; che l'incompletezza degli estratti conto aveva precluso anche il formarsi di un saldo intermedio, presupposto per rideterminare il saldo finale; che la mancata produzione del contratto di conto corrente aveva escluso la prova del tasso degli interessi applicabile). In modo conforme, Cass., 28 maggio 2025, n. 14269 (in *Guida al diritto*, 2025, 26; in *De Jure*).

B) Cass., 27 giugno 2023, n. 18352 (in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Contratti bancari*; *Mass. Giust. Civ.*, 2023), richiamandosi a Cass., 23 dicembre 2020, n. 29415 (in *Giur. banc.*, 25, 242), ha ribadito che la presunzione di veridicità delle scritturazioni del conto del quale sia trasmesso estratto conto o documento equipollente, ove non siano sollevate specifiche

contestazioni, opera anche quando detto estratto conto non sia stato trasmesso ma venga comunque portato a conoscenza del correntista o del fideiussore, a sostegno della pretesa di pagamento del saldo passivo, con la conseguenza che tale pretesa non può essere respinta in presenza di un generico diniego della posizione debitoria da parte dei destinatari della comunicazione, non accompagnato da specifiche contestazioni. Nello stesso senso, Cass., 1° febbraio 2025, n. 2428 (in *One legale*).

C) Da parte sua, Cass., 30 maggio 2024, n. 15177 (in *Foro it.*, Rep. 2024, voce *Contratti bancari*) ha stabilito che in tema di rapporti bancari di conto corrente, l'estratto conto che inizi con il saldo negativo di un rapporto precedente non può dirsi incompleto e solo a fronte di una specifica contestazione del correntista, in ordine alla veridicità ed effettiva debenza di quanto dovuto in forza del conto secondario o precedente, scatta l'obbligo della banca di fornire la prova della correttezza della posta negativa di cui trattasi, prova che consiste, di regola, nella produzione degli estratti conto da cui risulti quel saldo iniziale (nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto tempestiva la contestazione della posta corrispondente al saldo negativo di un conto secondario, formulata solo con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., *ratione temporis* vigente, poiché la banca non aveva prodotto anteriormente, né in sede monitoria né con la comparsa di risposta o con la prima memoria, l'estratto del conto principale, da cui risultava la confluenza dei saldi negativi dei conti secondari).

19. Segue: Estratto conto scalare.

Cass., 18 aprile 2023, n. 10293 (in *Dirittobancario.it*; *Mass. Giust. Civ.*, 2023) ha stabilito che la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso, in combinazione con le eventuali controdeduzioni di controparte e delle altre risultanze processuali; là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i cosiddetti riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò è sufficiente alla integrazione della prova di cui il correntista richiedente è onerato.

20. Ordine di esibizione delle prove ex art. 210 c.p.c.

A) In *Giur. banc.*, 26 si è dato conto del principio espresso da Cass., 13 settembre 2021, n. 24641, secondo cui *“Il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, comma 4, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l’istanza di cui all’art. 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato; la stessa documentazione non può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d’ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse”*.

Tale principio era contrario a quello espresso da Cass., 11 maggio 2017, n. 11554 (in *Giur. banc.*, 24, 181), secondo cui il potere del correntista di richiedere alla banca la documentazione relativa al rapporto di conto corrente tra gli stessi intervenuto può essere esercitato, ai sensi dell’art. 119, co. 4 del t.u.b. anche in corso di causa e attraverso qualunque mezzo si mostri idoneo allo scopo, non potendo ritenersi corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., in quanto si convertirebbe un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

B) Nel periodo che qui interessa, il principio espresso da Cass., 13 settembre 2021, n. 24641 ha trovato ampio riscontro nella giurisprudenza, sia di legittimità sia di merito.

a) Nella giurisprudenza di legittimità, hanno aderito a tale orientamento Cass., 12 maggio 2023, n. 12993 (*Foro it.*, Rep. 2023, voce *Contratti bancari*; *Mass. Giust. Civ.*, 2023); Cass., 30 giugno 2023, n. 18574 (in *Guida al diritto*, 2023, 36; in *De Jure*); Cass., 24 luglio 2023, n. 22016 (in *Guida al diritto*, 2023, 40; in *De Jure*); Cass., 7 agosto 2023, n. 24032 (in *One legale*); Cass., 3 novembre 2023, n. 30661 (in *Guida al diritto*, 2023, 48; in *De Jure*); Cass., 20 dicembre 2023, n. 35605 (in *One legale*); Cass., 22 dicembre 2023, n. 35862 (in *One legale*); Cass., 11 aprile 2024, n. 9807 (in *One legale*); Cass., 26 giugno 2024, n. 17584 (in *One legale*).

In particolare, Cass., 12 maggio 2023, n. 12993 ha stabilito che la scelta del correntista circa il momento – anteriore all’instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza *ex art.* 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso – in cui esercitare la facoltà di richiedere all’istituto di credito la consegna della documentazione *ex art.* 119, co. 4 del t.u.b., deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall’art. 183, co. 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest’ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l’istituto della rimessione in termini.

b) Nella giurisprudenza di merito, invece, si sono espresse in tal senso App. Palermo, 27 aprile 2023 (in *One legale*); Trib. Vallo Lucania, 15 maggio 2023 (in *De Jure*); Trib. Brindisi, 29 maggio 2023 (in *Dirittobancario.it*); App. Firenze, 4 ottobre 2023 (in *One legale*); App. Roma, 5 ottobre 2023 (in *De Jure*), che si è espressa in modo conforme a Cass., 12 maggio 2023, n. 12993, cit.

App. Palermo, 27 aprile 2023, cit. ha avuto cura di specificare che il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall’art. 119, co. 4 del t.u.b., ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede “*in executivis*”. Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 385 del 1993 e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti.

C) Si sono espresse invece in senso conforme a Cass., 11 maggio 2017, n. 11554, cit.: Cass., 14 febbraio 2024, n. 4064 (in *Quotidiano Giuridico*, 2024; *Dirittobancario.it*), che, richiamando Cass., 30 ottobre 2020, n. 24181 (in *Giur. banc.*, 25, 242), ha stabilito che lo stesso diritto spetterebbe al fideiussore il quale, in ragione dell’accessorietà del rapporto di fideiussione rispetto al contratto di conto corrente, può definirsi, in senso lato, un cliente della banca, non diversamente dal correntista debitore principale; Trib. Napoli, 12 gennaio 2023 (in *One legale*).

E) PROFILI CONCURSUALI

21. Premessa.

Come noto, il d. lgs. n. 14/2019 ha introdotto nel nostro ordinamento il «*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza*», entrato in vigore il 15 luglio 2022. Nel periodo interessato dalla presente rassegna, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla nuova disciplina.

Pertanto, anche nel periodo che qui interessa, vengono in considerazione, promiscuamente, sentenze rese in applicazione del regime antecedente all'entrata in vigore delle normative di riforma della legge fallimentare del 1942 (d.l. n. 35/2005 convertito dalla l. n. 80/2005; d. lgs. n. 5/2006; d. lgs. 306/2007), in quanto riferite a controversie nell'ambito di procedure aperte anteriormente (c.d. "vecchio regime") e sentenze rese in applicazione del regime successivo (c.d. "nuovo regime").

22. Concordato preventivo: mandato all'incasso e compensazione.

Cass., 27 gennaio 2023, n. 2556 (in *Diritto & Giustizia*, 2023, con nota di PAGANINI) e Cass., 9 ottobre 2023, n. 28232 (in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Contratti bancari*; *Banca, borsa, tit. cred.*, 2025, II, 1; *Mass. Giust. Civ.*, 2023; *Ilcaso.it*) – richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità da ultimo prevalente sul punto e, in particolare, a: Cass., 1° settembre 2011, n. 17999 (in *Giur. banc.*, 22, 129); Cass., 19 febbraio 2016, n. 3336 (in *Giur. banc.*, 24, 182); Cass., 1° settembre 2011, n. 17999 (in *Giur. banc.*, 22, 129); Cass., 10 aprile 2019, n. 10091 (in *Giur. banc.*, 25, 243); Cass., 15 giugno 2020, n. 11523 (in *Giur. banc.*, 25, 243) – hanno confermato l'orientamento secondo cui, con riferimento ad un'operazione di anticipazione su crediti stipulata tra una società X e una banca Y, in cui la prima conferisce alla seconda il mandato ad incassare per suo conto i suddetti crediti alla scadenza, nonché a compensare le somme riscosse con il credito da finanziamento vantato dall'istituto di credito, ove la società X venga successivamente ammessa alla procedura di concordato preventivo, attesa la proseguibilità del rapporto bancario (nella sua interezza) durante la procedura, la banca conserverebbe il potere di trattene le somme riscosse a "compensazione" del proprio credito derivante dagli anticipi, a nulla rilevando che il suo credito sia anteriore all'apertura della procedura concorsuale ed il suo debito, invece, posteriore. A sostegno dell'impostazione adottata, Cass., 9 ottobre 2023, n. 28232, cit.

ha affermato che in ragione del collegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed il mandato all'incasso con patto di compensazione – discendente dal rilievo che, attenendo il patto alla regolamentazione delle modalità di soddisfazione del credito della banca, in sua carenza l'operazione non sarebbe stata mai posta in essere, così rivelando la causa concreta dell'operazione medesima –, può fondatamente ritenersi che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con la conseguenza che sarebbe configurabile, nel caso di specie, la fattispecie della c.d. compensazione impropria, e non quindi la compensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 c.c. e ss. (disciplinata, nella procedura concorsuale, dall'art. 56 l. fall., *ratione temporis* vigente) che presuppone l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti. L'elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza sarebbe quindi la conseguenza di un mero accertamento contabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effetto del patto di compensazione, vengono annotate nel medesimo conto corrente, non trovando applicazione la disciplina concorsuale della compensazione che – come le norme che regolano la compensazione civilistica – attribuisce rilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza (al contrario, la predetta disciplina troverebbe applicazione ove il mandato all'incasso della banca fosse espletato in difetto del patto di compensazione stipulato a monte, venendo meno, in tal caso, il collegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguente unicità del rapporto negoziale).

Il principio è stato condiviso, nella giurisprudenza di merito, da App. Brescia, 10 marzo 2023 (in *De Jure*); App. Torino, 21 aprile 2023 (in *Il fallimento*, 2023, 1594), che si è pronunciata in modo conforme a Cass., 9 ottobre 2023, n. 28232, cit.; App. Firenze, 16 maggio 2023 (in *De Jure*); App. Brescia, 22 maggio 2023 (in *De Jure*); Trib. Pisa, 30 maggio 2023 (in *De Jure*); App. Bologna, 22 marzo 2024 (in *De Jure*); App. Torino, 7 gennaio 2025 (in *De Jure*); App. Brescia, 10 marzo 2025 (in *De Jure*).

23. Inefficacia dei pagamenti effettuati o ricevuti successivamente alla dichiarazione di fallimento.

A) Cass., 25 marzo 2024, n. 7957 (in *Foro it.*, Rep. 2024, voce *Fallimento*), con riferimento ad un'ipotesi in cui la banca aveva eseguito il pagamento di assegni tratti dalla società poi fallita (e presentati all'incasso a partire dal giorno della dichiarazione di fallimento), nonostante il

conto corrente risultasse scoperto, ha accolto il ricorso della banca avverso il provvedimento della Corte d'Appello che aveva dichiarato quei pagamenti inefficaci ai sensi dell'art. 44 l. fall. In particolare, la banca ricorrente aveva sostenuto che, non essendo stato prodotto alcun contratto scritto di apertura del conto corrente in questione, non si sarebbe potuto ritenere provato nemmeno per *facta concludentia* il contratto di apertura di credito, che richiede la forma scritta a pena di nullità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 44 l. fall. ai pagamenti eseguiti da un conto scoperto, senza prelievo dal patrimonio del fallito.

La Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso della banca, ha stabilito che:

- il giudice d'appello avrebbe ignorato il disposto dell'art 78 l. fall. (nel testo applicabile *ratione temporis* e corrispondente, nella disciplina riformata dal D. Lgs. n. 5/06, al comma 1 del medesimo articolo), secondo cui il fallimento di una delle parti determina lo scioglimento automatico del contratto di conto corrente (e di tutti i contratti ad esso collegati) e dunque comporta *erga omnes* la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti medesime;

- va pertanto escluso in radice che il pagamento di assegni tratti sul conto che (come nella specie) la banca abbia eseguito, nonostante la mancanza di provvista, dopo lo scioglimento del rapporto, possa ritenersi effettuato con somme rientranti nella disponibilità del correntista fallito anziché con mezzi propri dell'istituto di credito.

B) Da parte sua, Cass., 11 novembre, 2024, n. 28955 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2025) - pronunciandosi nell'ambito di una fattispecie in cui prima il giudice delegato e, successivamente, il Tribunale, in sede di opposizione, avevano respinto la domanda di insinuazione al passivo da parte della banca per crediti derivanti da anticipi su fatture, sul presupposto che le relative somme erano state addebitate sul conto corrente della fallita solo *dopo* l'apertura della procedura, con conseguente inefficacia ex artt. 78 e 44 l. fall. dei relativi addebiti – ha stabilito che nel contratto di conto corrente bancario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordinario, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni hanno un valore esclusivamente contabile ed un'efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza che, quando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario ai sensi dell'art. 78 l. fall., ai fini della identificazione del saldo finale che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre fare esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive e passive destinate a confluire nel suddetto conto ed ormai perfezionatesi, a nulla rilevando la mancata annotazione

di dette operazioni *prima* del fallimento del correntista (o, per contro, l'avvenuta annotazione delle stesse sul conto corrente *dopo* il fallimento medesimo) e ferma restando, in ogni caso, l'irrilevanza, ai fini della prova delle predette poste creditorie, della mera iscrizione delle somme a debito nel conto anticipi.

24. Revocatoria fallimentare.

24.1. Revocatoria fallimentare dei pagamenti.

A) Cass., 14 febbraio 2025, n. 3817 (in *One legale*) – richiamandosi a Cass., 22 febbraio 2021, n. 4694 e Cass., 29 febbraio 2016, n. 3955 (entrambe, rispettivamente, in *Giur. banc.*, 26, 252 e *Giur. banc.*, 24, 189) – ha ribadito i seguenti principi:

- l'atto di erogazione di un mutuo ipotecario destinato non già a creare un'effettiva disponibilità nel mutuatario, già debitore in virtù di un rapporto obbligatorio non assistito da garanzia reale, bensì ad estinguere la preesistente obbligazione chirografaria, è revocabile, in presenza dei relativi presupposti, in quanto diretto, per un verso, ad estinguere con mezzi anormali la precedente obbligazione e, per altro verso, a costituire una garanzia per il debito preesistente;

- l'operazione in questione non integra necessariamente né la fattispecie della simulazione del mutuo (con dissimulazione della concessione di una garanzia per un debito preesistente) né quella della novazione (con la sostituzione del preesistente debito chirografario con un debito garantito), potendo integrare, invece, una fattispecie di procedimento negoziale indiretto, nell'ambito del quale il mutuo ipotecario viene erogato realmente e viene utilizzato, appunto, per l'estinzione del precedente debito chirografario, dovendosi quindi riconoscere - a differenza di quanto accade per i casi di simulazione - il diritto del mutuante di insinuarsi al passivo per le somme erogate (in via chirografaria, data la revocabilità dell'ipoteca).

Ha fatto applicazione di tali principi anche Cass., 26 luglio 2023, n. 22563 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2023), che, richiamandosi a Cass., 16 febbraio 2022, n. 5034 (in *Giur. banc.*, 26, 253) e pronunciandosi in senso ad essa conforme, ha stabilito che una volta ricostruita l'operazione in questione nei termini di un procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutua-

tario) e revocato, dunque, nel suo ambito, lo stesso contratto di mutuo, anche l'ipoteca perde la qualificazione – che deriverebbe dal contratto – di atto iscritto a garanzia del mutuo fondiario, con conseguente esclusione del cosiddetto beneficio del consolidamento previsto dall'art. 39, co. 4, del t.u.b.

B) Nelle precedenti rassegne si è dato conto delle diverse pronunzie che – richiamandosi tutte a Cass. SS.UU. n. 7028 del 2006, la quale ha accolto la tesi c.d. antiindennitaria della revocatoria fallimentare - hanno ritenuto che il pagamento effettuato alla banca, attraverso una rimessa, con denaro proveniente dalla vendita di un bene costituito in pegno a favore della medesima banca è revocabile ai sensi dell'art. 67, co. 2, l. fall., non assumendo alcun rilievo la circostanza che il ricavato della vendita sia stato destinato a soddisfare un credito privilegiato.

Nel periodo che qui interessa, si è pronunciata App. Palermo, 20 maggio 2023 (in *De Jure*) che, richiamandosi a Cass. SS.UU., 16 febbraio 2022, n. 5049 (in *Giur. banc.*, 26, 255), ha ribadito il principio di diritto da quest'ultima affermato, secondo cui: *«il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell'art. 67, secondo 2, l. fall., ove si accerti la scientia decoctionis del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l'importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno»*.

C) Infine, Trib. Venezia, 18 gennaio 2023 (in *Il caso.it*), allineandosi ad orientamenti pacifici, ha stabilito che data la natura costitutiva della sentenza di revoca, l'obbligo di restituzione della somma si determina per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che accoglie la domanda, con conseguente decorrenza degli interessi dalla data della domanda giudiziale oppure, se anteriore, dalla costituzione in mora.

24.2. Revocatoria fallimentare e compensazione.

Nel periodo interessato dalla presente rassegna si conferma il principio secondo cui:

- nel caso di costituzione in pegno di titoli a garanzia di un affidamento concesso dalla banca, con riconoscimento a quest'ultima del potere di disporre dei titoli medesimi, si configura un'ipotesi di pegno irregolare, a fronte della quale, ove la banca abbia alienato il titolo utilizzando il ricavato per ripianare parzialmente l'esposizione debitoria del correntista, poi fallito, l'estinzione del credito della banca si sottrae alla revocatoria fallimentare, data la possibilità – propria del pegno irregolare – di compensazione ex art. 56 l. fall. del controvalore dei titoli

incamerato dalla banca con il credito vantato dalla stessa dei confronti del cliente;

– nel caso in cui, invece, difetti il conferimento della predetta facoltà in favore della banca, si rientra nella disciplina del pegno regolare, ragion per cui, difettando i presupposti per la compensazione, l'incameramento della somma conseguente alla escussione del pegno rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 67 l. fall. ed è pertanto assoggettabile a revocatoria fallimentare.

In particolare, il principio è stato confermato, nella giurisprudenza di legittimità, da:

– Cass., 8 novembre 2023, n. 31029 (in *De Jure*), la quale, tuttavia, pronunciandosi nell'ambito di una fattispecie in cui il pegno costituito sul saldo attivo del conto corrente non risultava essere stato materialmente escusso con l'incameramento della relativa somma, ha ritenuto sussistenti, pur in presenza di pegno regolare, i presupposti per la compensazione ex art. 56 l. fall. tra il maggior credito vantato dalla banca verso la società fallita e il controcredito di quest'ultima pari all'importo del saldo del conto corrente oggetto di pegno, trattandosi di crediti sorti entrambi anteriormente alla dichiarazione di fallimento;

– Cass., 25 luglio 2024, n. 20670 (in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 503, con nota di MACARIO);

– Cass., 14 aprile 2025, n. 9811 (in *One legale*).

Per la giurisprudenza di merito, v. invece Trib. Cremona, 28 aprile 2025 (in *Il caso.it*).

24.3. Revocatoria fallimentare delle rimesse.

24.3.1. Premessa.

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza riproduce all'art. 166, co. 3, lett. *b*) e all'art. 171, co. 3, seppur con minime differenze formali, rispettivamente l'art. 67, co. 3 – che, com'è noto, ha inserito fra gli atti sottratti a revocatoria anche «le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca» (lett. *b*) - e l'art. 70, co. 3, l. fall.

Infine, il testo dell'art. 166, co. 3, lett. *b*) è stato ritoccato dal c.d. “decreto correttivo” (d. lgs. n. 147 del 2020), che ha eliminato da quella disposizione il termine “consistente”.

Nel periodo interessato dalla presente rassegna, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di pronunciarsi sulla nuova disciplina, ap-

plicabile solo alle revocatorie proposte nell'ambito di procedure aperte dopo la suddetta data.

Si precisa, pertanto, che, come nelle precedenti rassegne, nella prima parte della trattazione ci si occuperà della giurisprudenza sul regime anteriore alla riforma del 2005; nella seconda, invece, ci si occuperà della giurisprudenza che ha applicato il terzo co. dell'art. 67 l. fall.

24.3.2. Il vecchio regime: notazioni preliminari.

Con riguardo al vecchio regime, anche nel periodo che qui interessa la giurisprudenza – oramai sempre più scarsa – è rimasta nel suo complesso saldamente attestata sulla ben nota linea imperniata sulla distinzione di fondo fra rimesse eseguite su un conto corrente *scoperto*, cioè non assistito da apertura di credito o da altro negozio di concessione di credito, ovvero che registri “sconfinamenti” dai limiti del fido, e rimesse eseguite su un conto semplicemente *passivo*, cioè assistito da apertura di credito o da altro negozio di concessione di credito: le prime aventi natura di atti solutori a fronte di un credito immediatamente esigibile della banca e quindi integralmente revocabili *ex art. 67, co. 2, l. fall.*; le seconde dirette (normalmente) a ripristinare la provvista per operazioni future, e quindi non revocabili, salvo che nel caso di una loro precisa finalizzazione all'estinzione del credito della banca.

24.3.3. Natura solutoria delle rimesse effettuate in costanza del rapporto: rimesse su conto corrente con scoperto.

App. Messina, 11 maggio 2023 (in *De Jure*) ha ribadito la regola generale per la quale le rimesse affluenti su conto corrente con scoperto – cioè, come si è già detto, non assistito da apertura di credito o da altro negozio di concessione di credito, ovvero che registri “sconfinamenti” dai limiti del fido – sono integralmente revocabili.

24.3.4. Segue: Apertura di credito e altre forme di affidamento.

App. Palermo, 20 maggio 2023 (in *De Jure*) – richiamandosi a Cass., 13 gennaio 2022, n. 926 (in *Giur. banc.*, 26, 260) – ha confermato il principio per il quale in tema di revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente bancario, la c.d. copertura del conto corrente non sussiste nel caso di castelletto di sconto o di fido per smobilizzo crediti, in quanto, a differenza del contratto di apertura di credito, tali operazioni non attribuiscono al cliente della banca la facoltà di disporre con immediatezza di una determinata somma di danaro, ma sono solo fonte, per l'istituto di credito, dell'obbligo di accettazione per lo sconto, entro un determinato ammontare, dei titoli che l'affidato presenterà; sicché, ai fini

dell'esercizio dell'azione predetta, le rimesse effettuate su tale conto dal cliente, poi fallito, hanno carattere solutorio ove, nel corso del rapporto, il correntista abbia sconfinato dal limite di affidamento concessogli con il diverso contratto di apertura di credito.

Né tale distinzione viene meno se tra le due linee di credito sia stabilito un collegamento di fatto, nel senso che i ricavi conseguiti attraverso sconti e anticipazioni siano destinati a confluire nel conto corrente di corrispondenza, trattandosi di meccanismo interno di alimentazione del conto attraverso le rimesse provenienti dalle singole operazioni di smobilizzo crediti, alla stregua di qualunque altra rimessa di diversa provenienza.

24.3.5. Tipi di rimesse.

A) App. Palermo, 20 maggio 2023, cit. – richiamandosi a Cass., 16 marzo 2018, n. 6575 (in *Giur. banc.*, 25, 258) – ha fatto applicazione del principio secondo cui hanno natura solutoria gli accreditamenti che provengano, sotto forma di rimesse e come giroconti, dal conto anticipi al conto corrente ordinario, allorché essi siano stati utilizzati in via di fatto per ridurre ovvero eliminare lo scoperto dell'unico conto operativo, quello ordinario; che non assume alcuna rilevanza il fatto che il conto anticipi presenti un saldo attivo o passivo, posto che tale conto costituisce una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista ed in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito, sottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente, talché il saldo passivo del conto anticipi non indica uno scoperto, i due crediti – del cliente, per il credito incassato e della banca, per l'anticipo concesso – compensandosi *ex art. 56 l. fall.*; che, pertanto, le relative rimesse non hanno carattere solutorio, divenendo, invece, assoggettabili alla predetta azione revocatoria, quando le somme oggetto dell'originaria anticipazione siano state poste nella disponibilità del correntista sul conto corrente ordinario scoperto.

B) È ormai consolidato il principio per il quale non sono revocabili, pur in presenza di conto scoperto, le rimesse effettuate nel quadro delle c.d. “operazioni bilanciate”, in cui, cioè, le rimesse hanno la funzione non già di diminuire il debito verso la banca ma di fornire la provvista per specifiche operazioni.

Ne ha fatto applicazione, nel periodo che qui interessa, Cass., 25 settembre 2023, n. 27266 (in *Foro it.*, Rep. 2023, voce *Fallimento*), la quale ha chiarito che per potersi escludere la revocabilità di tali rimesse è necessario il venir meno della funzione solutoria delle medesime in

virtù di accordi intercorsi tra banca e cliente che le abbiano destinate a costituire la provvista di coeve o prossime operazioni di prelievo o di pagamenti mirati in favore dei terzi, in modo da potersi escludere che la banca abbia beneficiato dell'operazione sia prima, all'atto della rimessa, sia dopo, all'atto del suo impiego. In senso analogo, nella giurisprudenza di merito, App. Messina, 11 maggio 2023 (in *De Jure*); App. Palermo, 20 maggio 2023, cit.

24.3.6. Saldi di riferimento.

Cass., 28 luglio 2023, n. 23103 (in *Guida al diritto*, 2023, 45) ha condiviso il principio per il quale, ai fini della revoca delle rimesse, la copertura o meno del conto deve essere accertata con riferimento non già al saldo contabile o al saldo per valuta, bensì al saldo disponibile del conto, da determinarsi in ragione del momento di effettiva esecuzione di incassi e pagamenti da parte della banca.

In senso conforme, nella giurisprudenza di merito, App. Messina, 11 maggio 2023, cit.

24.3.7. Il nuovo regime: notazioni preliminari.

Anche nel periodo interessato dalla presente rassegna, la giurisprudenza sul nuovo regime ha offerto itinerari e soluzioni differenziati, in particolar modo con riferimento ai presupposti di revocabilità delle rimesse (per cui v. *infra* § 12.3.11).

24.3.8. Segue: problemi di diritto intertemporale.

Cass., 9 maggio 2023, n. 12389 (in *Il fallimento*, 2023, 1137; *Guida al diritto*, 2023, 24) ha confermato che, in virtù dell'art. 2, co. 2, d.l. n.35/2005, le modifiche apportate all'istituto della revocatoria fallimentare si applicano solo alle azioni proposte nell'ambito delle procedure aperte dopo l'entrata in vigore del medesimo d.l.

24.3.9. Segue: la rilevanza della distinzione fra conto passivo e conto scoperto.

Come segnalato nelle precedenti rassegne, è opinione ormai dominante quella secondo cui deve ritenersi del tutto superata, nell'ambito della nuova disciplina, la tradizionale distinzione – per la quale v. *retro*, § 12.3.2 – fra rimesse aventi carattere ripristinatorio, in quanto affluite su un conto corrente assistito da apertura di credito e semplicemente passivo, e quindi non revocabili, e rimesse aventi carattere solutorio, in quanto affluite su un conto non assistito da apertura di credito e scoperto, e quindi revocabili.

Così, nel periodo interessato dalla presente rassegna, Cass., 28 luglio 2023, n. 23095 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2023; *Guida al diritto*, 2023, 45); Cass., 7 agosto 2023, n. 24018 (in *Il fallimento*, 2024, 288; *Il caso.it*); Cass., 7 agosto 2023, n. 24019 (in *Il fallimento*, 2024, 288); Cass., 30 ottobre 2023, n. 29998 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2023; in *Diritto & Giustizia*, 2023, con nota di DE SIMONE); Cass., 21 ottobre 2025, nn. 28008, 28010 e 28011 (tutte in *Il caso.it*, con nota di DOLMETTA); e, nella giurisprudenza di merito, App. Firenze, 14 marzo 2023 (in *De Jure*); App. Milano, 15 novembre 2023, n. 3206 (in *One legale*).

24.3.10. Segue: Rimesse revocabili.

A) Nelle precedenti rassegne si è dato conto di quell'orientamento, piuttosto diffuso nella giurisprudenza sul vecchio regime, per il quale è in principio da escludere la revocabilità del pagamento del terzo, e in particolare del fideiussore (salvo che risulti che il *solvens* abbia utilizzato direttamente o indirettamente denaro del fallito o abbia esercitato il regresso prima della dichiarazione di fallimento), anche quando il pagamento sia stato effettuato con accredito sul conto del debitore principale, con conseguente diminuzione del saldo passivo di quel conto.

Con riguardo al nuovo regime, si è allineata a tale orientamento, nel periodo che qui interessa, App. Firenze, 23 settembre 2024 (in *De Jure*).

B) Invece, Cass., 11 dicembre 2023, n. 34494 (in *Il fallimento*, 2024, 180), pronunciandosi in senso conforme alla giurisprudenza pre-riforma, ha stabilito che qualunque rimessa pervenuta su un conto “bloccato al rientro” è idonea a ledere la *par condicio creditorum*, precisando come le discipline di cui agli artt. 67, co. 3, lett. b) e 70 l. fall. sono destinate ad operare esclusivamente ove il correntista abbia la possibilità di disporre della provvista presente sul conto corrente.

24.3.11. Segue: i presupposti della revocabilità.

Anche nel periodo interessato dalla presente rassegna, manca un orientamento uniforme in merito al significato da attribuire all'espressione “*riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria*” (espressione dalla quale, come anticipato al § 12.3.1, è stato oggi eliminato il termine “consistente”).

a) Secondo Cass., 30 ottobre 2023, n. 29998, cit. risulta centrale, ai fini della verifica in ordine alla revocabilità delle rimesse, il parametro della *durevolezza*, il cui accertamento “*comporta la necessità di apprezzare gli effetti prodotti, nel tempo, da ogni rimessa operata dal fallito; di modo che, qualora l'effetto dell'abbattimento dell'esposizione debitoria*

non persista, perché vanificato da successive operazioni da conteggiare a debito dello stesso correntista, la revocabilità della rimessa è da escludere". Il predetto accertamento, ad avviso della Suprema Corte, deve essere condotto caso per caso, ossia rimessa per rimessa, per verificare se ciascun versamento sia stato, o no, riassorbito entro la cornice temporale considerata e, quindi, se abbia effettivamente ridotto il debito del correntista.

b) App. Firenze, 14 marzo 2023, cit., invece, ha confermato l'orientamento secondo il quale la verifica in esame deve essere effettuata secondo criteri *relativi*, raffrontando – ai fini dell'accertamento specifico del requisito della consistenza – le rimesse oggetto di analisi con l'esposizione totale raggiunta dal debitore (senza che rilevi la sua articolazione in più conti). Tale verifica, dunque, deve riguardare le rimesse nel loro complesso, atteso che, ove così non fosse e si procedesse a considerarle singolarmente, si finirebbe per escluderne la consistenza (e la revocabilità) anche nei casi, come quello affrontato dalla Corte, in cui le operazioni sono molto numerose e realizzate con tempistiche serrate, anche accavallandosi nella stessa data, realizzando una riduzione continua e unidirezionale dell'esposizione debitoria non diversamente da quanto accadrebbe per effetto di una sola o poche rimesse di importo maggiore, con pari lesione del principio della *par condicio creditorum* (a tutto beneficio del singolo creditore "banca").

24.3.12. *Segue*: art. 70 e rapporti con l'art. 67.

Nelle precedenti rassegne è stato sottolineato come uno dei più rilevanti nodi problematici che la nuova disciplina della revocatoria delle rimesse in conto corrente prospetta concerne il coordinamento fra l'art. 67, co. 3, lett. b) e l'art. 70, co. 3, l. fall., rilevando come l'unica ricostruzione possibile del rapporto fra le due disposizioni parrebbe essere quella che attribuisce all'art. 70 la funzione di delimitare l'ambito di operatività dell'art. 67, co. 3, lett. b), sul piano degli effetti, scindendo dunque il piano della pronuncia di revoca (che riguarderebbe tutte le rimesse che abbiano determinato una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria) e quello dell'obbligazione restitutoria (da circoscrivere entro il limite della differenza).

Tale soluzione è stata accolta, nel periodo che qui interessa, da Cass., 28 luglio 2023, n. 23095, cit.; Cass., 7 agosto 2023, n. 24018, cit.; Cass., 7 agosto 2023, n. 24019, cit.; Cass., 11 dicembre 2023, n. 34494, cit. Per la giurisprudenza di merito, invece, v. App. Bologna, 22 marzo 2024 (in *De Jure*).

24.3.13. Oneri probatori.

Cass., 9 maggio 2023, n. 12389, cit. ha affermato il principio (riferito al vecchio regime) secondo cui alla curatela spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua effettuazione nel periodo sospetto e della *scientia decoctionis* da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare, onde escludere la natura solutoria del versamento, sia l'esistenza, alla data di questo, di un contratto di apertura di credito, sia l'esatto ammontare dell'affidamento accordato al correntista alla medesima data.

24.3.14. Consecuzione di procedure.

A) Prima dell'introduzione, da parte del d.l. n. 83 del 2012, dell'art. 69-*bis*, co. 2, l. fall. – ai sensi del quale, nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento, i termini per l'esercizio delle azioni revocatorie fallimentari decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese –, era opinione assolutamente dominante in giurisprudenza che in caso di successione della procedura fallimentare a quella di concordato preventivo (e, in un momento cronologicamente anteriore, del concordato preventivo all'amministrazione controllata), il computo a ritroso del c.d. periodo sospetto ai fini dell'azione revocatoria *ex art.* 67, co. 1 e 2, l. fall. dovesse decorrere dalla data di ammissione alla prima procedura e non da quella della dichiarazione di fallimento.

Cass., 28 aprile 2025, n. 11185 (in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 724), pur pronunciandosi con riferimento ad una fattispecie cui era applicabile, *ratione temporis*, il regime anteriore all'introduzione dell'art. 69-*bis*, co. 2, l. fall., ha stabilito che, proprio il tenore di tale ultima disposizione, con il suo riferimento "anticipatorio" alla data di pubblicazione della domanda di concordato, induce ad una rimeditazione della tesi, sopra esposta, che subordinava l'applicazione del principio della consecuzione tra procedure all'esistenza di un precedente provvedimento di ammissione al concordato preventivo, sì da doversi ritenere che in tema di revocatoria fallimentare, ove la dichiarazione di fallimento sia stata preceduta da un concordato preventivo, il predetto principio è destinato ad operare, con la conseguente retrodatazione del *dies a quo* del periodo sospetto alla data di pubblicazione della domanda di concordato, anche nell'ipotesi in cui a quest'ultima non abbia fatto seguito il provvedimento di ammissione alla procedura (la Suprema Corte si è richiamata a Cass., 13 dicembre 2022, n. 36354, di cui si è dato conto in *Giur. banc.*, 26, 267).

B) Con riferimento al regime successivo all'introduzione dell'art. 69-bis, co. 2, l. fall., si è pronunciata Trib. Milano, 14 febbraio 2023 (in *De Jure*), la quale ha confermato che la retrodatazione del periodo "sospetto" alla data di pubblicazione della domanda di concordato preventivo nel registro delle imprese, prevista dalla predetta disposizione ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie, postula unicamente che tale domanda, anche nell'ipotesi di domanda di concordato c.d. "in bianco", sia seguita dalla dichiarazione di fallimento, non presupponendo l'avvenuta apertura della procedura concordataria mediante pronuncia del decreto di ammissione; ciò in quanto il susseguirsi delle due procedure dà luogo ad un procedimento unitario anche qualora tra le stesse vi sia uno iato temporale, purché "*sia possibile ravvisare quell'unicità della crisi imprenditoriale (stessa situazione di dissesto) che dà luogo ad una consecutio tra procedure*". In senso conforme, App. Firenze, 14 marzo 2023, cit.

24.3.15. Debito di restituzione.

Continua ad essere pacifica l'opinione secondo la quale il debito di restituzione degli importi corrispondenti alle rimesse di cui si è ottenuto la revoca è un debito di valuta (non di valore), con la conseguenza che: (i) la rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in via automatica su tale debito; (ii) gli interessi decorrono dalla data di notificazione della domanda.

Nel periodo che qui ci occupa, si è espressa in tal senso Cass., 9 dicembre 2024, n. 31652 (in *Mass. Giust. Civ.*, 2025).

24.3.16. Profili processuali.

A) Cass., 9 maggio 2023, n. 12389, cit. ha confermato il principio espresso, tra le altre, da Cass., 2 ottobre 2014, n. 20810 (in *Giur. banc.*, 23, 165), secondo cui nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria di rimesse, la negazione della natura solutoria delle rimesse medesime non integra un'eccezione in senso proprio, risolvendosi nella contestazione del titolo poso a fondamento della domanda, la cui mancanza, quindi, può essere rilevata d'ufficio dal giudice ed eccepita anche in sede di gravame, sempre che le circostanze da cui risulti emergano da atti ritualmente acquisiti nelle precedenti fasi processuali e che la relativa deduzione, in quanto volta ad ottenere la riforma della sentenza appellata, sia contenuta nell'atto di impugnazione.

B) Infine, Trib. Pordenone, 15 aprile 2021, cit. ha stabilito che l'azione revocatoria ordinaria che il curatore esercita ai sensi dell'art. 66 l. fall. non è soggetta al termine di decadenza di cui all'art. 69-bis l. fall.

24.3.17. Trasferimento dell'azienda bancaria e legittimazione passiva della banca cessionaria.

Continua ad impegnare la giurisprudenza l'antico problema se, nel caso in cui, successivamente all'effettuazione di rimesse sul conto corrente bancario di un soggetto poi fallito, l'azienda bancaria sia stata ceduta ad altra banca, legittimata passiva, nel giudizio promosso per ottenere la revoca di tali rimesse, sia o no la banca cessionaria.

Nel periodo interessato dalla presente rassegna, si è pronunciata al riguardo Cass., 15 marzo 2023, n. 7533 (in *Il fallimento*, 2023, 889, con nota di ANDREOTTO; *Il caso.it*), la quale ha confermato il principio secondo cui la legittimazione passiva sussiste in capo alla cessionaria soltanto ove risulti che con l'azienda bancaria siano state trasferite tutte le attività e passività aziendali, dunque anche i debiti futuri derivanti dall'azione revocatoria, in quanto obbligazioni ad oggetto determinabile dal momento che all'atto della convenzione erano identificabili gli eventuali debiti, risultanti dalla contabilità, in relazione ai pagamenti eseguiti dai debitori poi falliti.

25. Nota bibliografica.

A) CONTO CORRENTE

Sulla natura del conto corrente bancario: MORERA, *Sul conto corrente bancario (contributo all'inquadramento)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 189; PETROSINO, *Conto corrente bancario, conto di pagamento e disciplina di "portabilità". A margine del Collegio di coordinamento ABF* (nota a ABF, Collegio di coordinamento, 2 gennaio 2024, n. 25), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 571.

Sulla compensazione: DASSISTI, *L'operatività della compensazione nel conto corrente cointestato* (nota a Cass., 14 aprile 2023, n. 10024), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 797.

Sulla validità del contratto monofirma: PRISCO, *Contratti monofirma e obbligo di consegna della copia al cliente* (nota a ABF Bologna, 10 gennaio 2022, n. 537), in *Rass. dir. civ.*, 2023, p. 1135; VERDICCHIO, *La forma «unilaterale» del contratto «monofirma»*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, p. 420.

Sul potere di modifica unilaterale del contratto: GALLUCCIO, *La modifica unilaterale di clausole valorizzate "a zero". Riflessioni sulle più recenti prassi applicative in materia di "Jus variandi" nei contratti bancari*, in *Orizz. dir. comm.*, 2023, p. 928; MARCHISIO, *"Jus variandi", art. 118 t.u.b. e servizi "a costo zero". Il n'y a pas de néant. Zéron'existe pas* (nota a Trib. Milano, 10 ottobre 2023), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 77; MORERA, *Il costo "zero", lo "jus variandi" e l'Arbitro Bancario Finanziario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 22; ROTONDO, *La modifica unilaterale dei contratti bancari: profili evolutivi*

e ambito applicativo, in *Riv. dir. banc.*, 2023, I, p. 640; ROTONDO e MARANO, *La modifica “ex uno latere” dei contratti nella prassi applicativa dell’Arbitro Bancario Finanziario*, in *Riv. trim. dir. econ.*, 2023, p. 186; SAAVEDRA SERVIDA, *Oneri economici “a zero” e “ius variandi” tra onerosità, corrispettività e novazione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, p. 251.

Sulla cointestazione: D’AURIA, *“Adducere inconveniens est solvere argumentum”? Sulla sorte del conto corrente bancario in caso di morte del cliente nelle decisioni dell’ABF*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 642; EMILIOZZI, *La giurisprudenza di legittimità e quella dell’arbitro bancario finanziario nel caso di morte del cointestatario del contratto di conto corrente*, in *Riv. not.*, 2024, p. 413; RACCO, *Conto corrente bancario, donazioni indirette e comunione legale* (nota a Cass., 27 luglio 2022, n. 23403), in *Giur. it.*, 2023, p. 800.

Sulla responsabilità della banca: BARONE, *Responsabilità della banca nelle operazioni relative a servizi di pagamento e rischio professionale*, in *Danno e resp.*, 2025, p. 201; BIACONI, *Note in tema di responsabilità della banca negoziatrice per errato pagamento di assegno non trasferibile. Il concorso di colpa del danneggiato* (nota a Cass., 16 novembre 2020, n. 25873), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, II, p. 245; BICHIRI, *L’assegno “benemesso” e la responsabilità della banca*, (nota a App. Firenze, 22 dicembre 2022, n. 3015, e a Trib. Roma, 17 marzo 2022, n. 4211), in *Giur. it.*, 2023, p. 2140; COLANGELO, *“Phishing” bancario e riparto di responsabilità tra correntista e banca: “nihil sub sole novum”? (nota a Trib. Roma, 9 aprile 2023)*, in *Giur. it.*, 2024, I, 130; DE LUCA, *Sulla “natura della responsabilità della banca” per pagamento dell’assegno a soggetto non legittimato*, in *Contr.*, 2024, p. 493; FRAU, *Responsabilità contrattuale bancaria per operazioni fraudolente non autorizzate* (nota a Cass., 12 febbraio 2024, n. 3780), in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 842; IOCCA, *operazioni bancarie non autorizzate: la responsabilità è solo della banca?* (nota a Cass., 4 settembre 2023, n. 25712), in *Giur. comm.*, 2025, II, p. 76; MURGOLO, *L’ente creditizio deve rimborsare il correntista che subisce una frode informatica tramite “phishing”* (nota a Cass., 12 febbraio 2024, n. 3780), in *Danno e resp.*, 2024, p. 449; RICCI, *La responsabilità della banca negoziatrice per errato pagamento di assegno di traenza non trasferibile* (nota a Trib. Roma, 20 luglio 2023), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2025, II, p. 193.

Sul recesso della banca: BENCINI, *Sugli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta: vigilanza generica sulla gestione del conto corrente e interruzione del rapporto?* (nota a Trib. Milano, 24 maggio 2023, e a Trib. Milano, 7 giugno 2023), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, II, p. 906; NANCI, *Conto corrente bancario, recesso “ad nutum” e tutela del cliente “non consumatore”*, in *Riv. dir. impr.*, 2023, p. 613.

B) APERTURA DI CREDITO

DI GIROLAMO, *La rilevanza processuale della forma – nullità di protezione bancaria e la prova dell’apertura del credito* (nota a Cass., 14 dicembre 2023, n. 34997), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 782.

C) INTERESSI

Sui profili generali: MARANO, *Il decorso della prescrizione nell'indebito bancario: saldo storico o saldo rettificato?* (nota a Cass., 16 marzo 2023, n. 7721, e a Trib. Napoli, 29 giugno 2023, n. 8568), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 165; MINERVINI, *Conto corrente bancario e prescrizione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, p. 543; PRESTIPINO, *Prescrizione dell'azione di ripetizione dell'indebito nel rapporto di conto corrente bancario: criteri contabili di accertamento della natura delle rimesse e brevi riflessioni sul possibile superamento della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie*, in *Giur. comm.*, 2025, II, p. 384; TINA, *La previsione del TAEG e del piano di ammortamento può sopperire alla mancata indicazione del tasso annuo nominale nei contratti di finanziamento?*, in *Giur. comm.*, 2023, I, p. 482; ZITO, *Omissione del TAN nei contratti di finanziamento: dalla trasparenza alla "determinabilità" bancaria* (nota a Cass., 13 giugno 2024, n. 16456), in *Foro it.*, 2024, I, p. 2739.

Sulla clausola "floor": FIORUCCI, *La clausola floor non è uno strumento finanziario: focus giurisprudenziale*, in *www.eclegal.it*, 9 aprile 2024; LEMBO, *La clausola "floor" in un finanziamento a tasso variabile: tematiche giuridiche*, in *Contr.*, 2025, p. 173; VISMARA, *Clausola "floor" e contratti di finanziamento*, *ivi*, 2024, p. 637; ZURLO, *Guardare al dito o guardare alla luna: la vessatorietà o l'adequazione contrattuale della clausola floor*, in *dirittodelrisparmio.it*, 2024.

Su clausole di indicizzazione e derivato implicito: ANNUNZIATA, *Facciamo ordine! Regole civilistiche e ordinamento finanziario alla prova delle sezioni unite nell'intricato caso dei "derivati impliciti"* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), in *Foro it.*, 2023, I, p. 1126; CAMPAGNA, *Clausole parametriche vs. clausole meta-parametriche* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; GAROFALO, *La clausola di indicizzazione al franco svizzero tra problemi della causa e doveri di correttezza* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; GIUDICI, *Le Sezioni Unite e i derivati impliciti*, in *Soc.*, 2023, p. 1111; LEMBO, *I "derivati impliciti" un anno dopo la decisione delle Sezioni Unite n. 5657/2023*, in *Contr.*, 2024, p. 219; MAFFEIS, *Clausole di connessione e trasparenza nell'offerta al pubblico di "leasing" e altri finanziamenti aleatori* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), in *Foro it.*, 2023, I, p. 1126; NATALE, *Derivati come clausole: l'arrocco delle sezioni unite dinanzi al leasing indicizzato* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; PARDOLESI e PIRAINO, *Clausole di indicizzazione in valuta estera inserite in contratti di "leasing" e loro qualificazione come strumenti finanziari derivati* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; PIRAINO, *La magica Porta di Ishtar e la via accidentata delle sezioni unite per la meritevolezza* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; PISTELLI, *Causa e meritevolezza degli accordi di indicizzazione. Tre proposte di lettura del "contratto indicizzato"* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), *ivi*, 2023, I, p. 1126; STEFANI, *Dalle Sezioni Unite via libera all'ammortamento alla francese*, in *Contr.*, 2024, 352; TUCCI, *Meritevolezza degli interessi e derivati impliciti* (nota a Cass., SS.UU., 23 febbraio 2023, n. 5657), in *Foro it.*, 2023, I, p. 1126.

Sulla sorte dei finanziamenti indicizzati all'Euribor manipolato: ACCETTELLA, *I contratti "a valle" dell'intesa vietata nella vicenda relativa alla manipolazione dell'Euribor*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, II, p. 53; BIVONA, *Sull'uso e abuso della nozione di contratto a valle e tecniche rimediali: tra "rebalancing rules" e rimedio aquiliano*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, p. 849; CAMPAGNA, *Osservazioni a valle dell'intesa sull'Euribor* (nota a Cass., 3 maggio 2024, n. 12007), in *Foro it.*, 2024, I, p. 1451; DE MARCO, *Osservazioni a valle dell'intesa sull'Euribor* (nota a Cass., 3 maggio 2024, n. 12007), *ivi*, 2024, I, p. 1460; DOLMETTA, *Euribor manipolato e contratti a valle: analisi critica di Cass.*, n. 19900/2024, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2025, I, p. 1; ID., *Euribor manipolato e contratti a valle. Questioni*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, II, p. 1; GENTILI, *Sulla tutela del cliente nel "contratto a valle" (il caso Euribor)*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, p. 70; GRECO, *Caos Euribor: tra tutela del cliente e "probatio diabolica"* (nota a Cass., 13 dicembre 2023, n. 34889, e Cass., 3 maggio 2024, n. 12007, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 810; GUIZZI, *Manipolazione dell'Euribor e nullità contratti di finanziamenti a tasso variabile: ci risiamo?*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, II, p. 29; PAGLIANTINI, *In tema di mutuo con Euribor adulterato* (nota a Cass., 19 luglio 2024, n. 19900), in *Foro it.*, 2024, I, p. 2315; PAGLIANTINI e PARDOLESI, *Nullità da Euribor manipolato: alla fiera degli equivoci* (nota a Cass., 3 maggio 2024, n. 12007), *ivi*, 2024, I, p. 1439; PAGLIANTINI e SANTARPIA, *Un'"aberratio ictus" ella e buona: Euribor manipolato e nullità parziale dei contratti indicizzati* (nota a Cass., 13 dicembre 2023, n. 34889), *ivi*, 2024, I, p. 497; SALANITRO, *Contratti attuativi di intese anticoncorrenziali e tecniche rimediali: le peculiarità della vicenda Euribor*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, II, p. 769; SANTARPIA, *La saga dell'Euribor e gli spettri di una tutela massiva* (nota a App. Firenze, 15 aprile 2024, n. 720; Trib. Livorno, 29 gennaio 2024, n. 160; Trib. Milano, 21 febbraio 2024, n. 2221, e Trib. Nola, 28 febbraio 2024), in *Foro it.*, 2024, I, p. 1248.

Sul piano di ammortamento "alla francese": APPIO, *La Cassazione (a Sezioni Unite) tenta di risolvere qualche dubbio sull'ammortamento "alla francese"* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Riv. trim. dir. econ.*, 2024, II, p. 126; ASTUNI, *Questioni aperte in tema di ammortamento con metodo "francese"*, in *Osservatorio dir. civ. comm.*, 2023, p. 395; CACCIAFESTA, *Valutare un prestito è altro da proteggerlo (a proposito di un articolo di Aretusi, Mari e Provenzano)*, in *Dir. banc.*, 2023, I, p. 423; ID., *Prestiti e interesse composto: osservazioni di un matematico*, in *dirittobancario.it* (1 marzo 2024); ID., *Qualche commento all'articolo "A margine dell'ammortamento 'alla francese': gravosità del meccanismo e sua difficile intelligenza" di Aldo Dolmetta*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2024, I, p. 751; COLANGELO, *Matematica o "conjuring trick lie"?* (nota a Cass., 22 dicembre 2022, n. 263, e Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Foro it.*, 2024, I, p. 3147; DE LUCA, *Appunti sulla maturazione e sulla esigibilità degli interessi nel mutuo*, in *dirittobancario.it* (19 marzo 2024); ID., *Le sezioni unite sul mutuo alla francese: più dubbi che certezze* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Foro it.*, 2024, I, p. 2042; DI BIASE e DI ROCCO, *Tasso, anatocismo e interusurio nel mutuo ipotecario oneroso: commento a una critica di Fabrizio Cacciafesta* (nota a Cass., 22 dicembre 2022, n. 263, e Cass.,

SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Foro it.*, 2024, I, p. 3137; DI MARCELLO, *Il mutuo con ammortamento “alla francese” tra norme attuali e prospettive future*, in *dirittobancario.it* (1 marzo 2024); DOLMETTA, *Debolezza delle Sezioni Unite sull'ammortamento alla francese*, in *dirittobancario.it* (6 giugno 2024); ID., *Ammortamento alla francese e prescrizione di “forma-contenuto” ex art. 117, comma 4, t.u.b.* (nota a Cass., Prima Pres., 7 settembre 2023 (ord.)), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, II, p. 648; DOLMETTA e MARCELLI, a cura di, *L'ammortamento alla francese dopo le Sezioni Unite*, Pisa, 2025; ESPOSITO, *Il regime dell'ammortamento alla francese nei mutui bancari nel quadro della giustizia contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 2025, I, p. 166; FARINA, *Piano di ammortamento alla francese: liceità, meritevolezza e trasparenza della relativa clausola* (nota a ABF, Coll. Coordinamento, 8 novembre 2022, n. 14376), in *Riv. dir. banc.*, 2023, II, p. 131; FRANCO, *La sentenza della Cassazione Civile, Sezioni Unite, 29 maggio 2024, n. 15130: criticità e prospettive*, in *Riv. dott. comm.*, 2024, p. 653; ISACCO, *Il contratto di mutuo con ammortamento alla francese: i requisiti di determinatezza o determinabilità dell'oggetto e di trasparenza delle condizioni economiche applicate*, in *Vita not.*, 2024, p. 7; MARCELLI, *La Cassazione S.U. n. 15130/24. Un “ammortamento standardizzato tradizionale” predisposto ad uso e beneficio degli intermediari* (nota a Cass., SS.UU., 2024, n. 15130), in *Dir. banc.*, 2025, I, p. 90; ID., *Finanziamenti con ammortamento alla francese. Il nodo si annida nella celata velocità di rimborso del capitale*, in *Contr.*, 2023, p. 417; ID., *Finanziamento con ammortamento alla francese. A proposito delle ricorrenti divergenze nelle tesi dottrinali più recentemente sostenute*, in *Vita not.*, 2024, p. 427; MUCCIARONE, *Ammortamento alla francese: meritevolezza e trasparenza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 599; NATOLI, *I mutui con ammortamento alla francese, aspettando le Sezioni unite*, in *Dialoghi di Diritto dell'Economia*, novembre 2023; NATOLI, *L'ammortamento “alla francese”: una questione di trasparenza*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 201; ID., *I mutui con ammortamento alla francese: dubbi ricorrenti e tentativi di risposta*, in *dirittobancario.it* (7 marzo 2024); ID., *Le Sezioni Unite “salvano” i mutui a tasso fisso con ammortamento “alla francese”* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Giur. it.*, 2024, p. 2574; NERVI, *L'ammortamento alla francese*, in *Riv. dir. impr.*, 2025, p. 65; NIGRO, *L'ammortamento “alla francese” al vaglio delle Sezioni Unite: molte (rilevanti) certezze e qualche (anch'essa rilevante) incertezza* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Dir. banc.*, 2024, I, p. 679; PAGLIANTINI, *L'ammortamento alla francese alla prova di una trasparenza ridotta ad un osso di seppia: “O Captain! my Captain! our fearful trip is (not) done”* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Foro it.*, 2024, I, p. 2051; PARDOLESI, *Chi tocca i fili ... Ovvero le virtù composte dell'ammortamento alla francese* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), *ivi.*, 2024, I, p. 2036; SANNINO, *Le Sezioni Unite sul mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese: cala il sipario (Cassazione Civile, SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130)*, in *Not.*, 2025, p. 172; SANTUCCI, *Ammortamento alla francese. Per le Sezioni Unite il contratto è valido* (nota a Cass., SS.UU., 29 maggio 2024, n. 15130), in *Nuova*

giur. civ. comm., 2024, 1033; SEMERARO, *L'ammortamento alla francese: premesse concettuali e interpretazioni correnti*, in *Riv. dir. banc.*, 2024, I, p. 81.

Sugli interessi usurari: GALATO, *L'usura sopravvenuta dopo le Sezioni unite: una diversa prospettiva*, in *Dir. mercato assic. fin.* 2023, p. 133; GAROFALO, *Interessi usurari: risvolti di diritto sostanziale processuale* (nota a Iodo Coll. arb. Milano 2021), in *Riv. arb.*, 2023, p. 720; MUSIO, *Usurarietà del contratto di finanziamento e validità della transazione* (nota a App. Salerno, 19 luglio 2023, n. 1094), in *Danno e resp.*, 2024, p. 341; ROMANO, *Usura sopravvenuta: non è come sembrava* (nota a Cass., 28 settembre 2023, n. 27545), in *Foro it.*, 2023, I, p. 3476; SPATUZZI, *Interessi moratori e disciplina antiusura. Un dibattito non sopito*, in *Contr.*, 2023, p. 219.

Sull'anatocismo: CUCCU, *Nullità della clausola anatocistica e integrazione secondo buona fede del contratto* (nota a Trib. Lecce, 7 giugno 2021, n. 1715), in *Riv. dir. impresa*, 2023, p. 535; NATALE, *Il tramonto dell'anatocismo bancario nell'interregno 2014-2016* (nota a Cass., 30 luglio 2024, n. 21344), in *Foro it.*, 2024, I, p. 3239.

D) PROFILI CONCORSUALI

AGNESE, *La revocatoria "fallimentare" delle garanzie finanziarie ex d.leg. n. 170/2004: una fattispecie ancora poco esplorata* (Nota a Cass. civ., sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29998), in *Il fallimento*, 2024, p. 816; ANDRETTO, *Cessione d'azienda (bancaria) e legittimazione passiva all'azione revocatoria concorsuale*, in *Il fallimento*, 2023, p. 890; BONFATTI, *La disciplina del mutuo fondiario erogato per la estinzione di passività pregresse*, in *Il fallimento*, 2023, p. 481; CONFORTINI, *Responsabilità del cessionario d'azienda bancaria (in bonis)* ([Nota a sentenza], Cass., 22 marzo 2023, n. 8272), in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2025, II, p. 20; DE ROSAS, *Prova presuntiva del contratto di apertura di credito...* (Nota a Cass., 14 dicembre 2023, n. 34997), in *ForoNews*, 2023; DE SIMONE, *Rimesse bancarie ed escussione di pegni: revocabilità ed inefficacia*, in *Diritto & Giustizia*; DOLMETTA, *Revocatoria delle rimesse di c/c bancario e ripartizione degli oneri probatori*, in *Il caso.it*; GAFFURI, *Le linee di credito autoliquidanti e il concordato preventivo*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2025, II, 1; GALLINA, *La portata derogatoria della disciplina in materia di contratti di garanzia finanziaria*, in *Giur. it.*, 2024, p. 1549; GUERRIERI, *Le operazioni autoliquidanti nel concordato preventivo*, in *Nuove leggi civ.*, 2023, p. 1486; MACARIO, *Qualificazione del pegno bancario, come regolare o irregolare, e onere della prova a carico del curatore nella revocatoria ordinaria della garanzia*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, p. 503; NUZZO e PORTALE, *Compensazione e revocatoria nelle procedure transnazionali di insolvenza (un caso tedesco-italiano)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2023, I, p. 493; PAGANINI, *Sì alla compensazione ex art. 56 l.fall. se nel mandato all'incasso in favore della banca vi è anche il "patto di compensazione"*, in *Dir. & giust.*, 2023; SPIRITO, *L'identificazione del saldo finale in caso di scioglimento del conto corrente bancario*, in *Njus*, 2024. STAUNOVO POLACCO, *L'accertamento dei crediti bancari*, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, p. 1227.

